

# REGOLAMENTO EDILIZIO

## *Sigle principali articolo*

*Art: articolo*  
*Aut: autorizzazione edilizia*  
*Baaaas: beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici*  
*Cc: Consiglio comunale*  
*Ced: commissione edilizia*  
*Co: comma*  
*Cm: circolare ministeriale*  
*Cm<sup>2</sup>: centimetro quadro*  
*Con: concessione*  
*Cp Vyff: Comando provinciale Vigili del fuoco*  
*d: giorno*  
*Dcim: deliberazione Comitato interministeriale*  
*Dcm: delibera Comitato dei Ministri*  
*Den: denuncia*  
*Dgr: deliberazione Giunta regionale*  
*Dm: decreto ministeriale*  
*Dpcm: decreto Presidente del Consiglio dei ministri*  
*Dpgr: decreto P residente della Giunta regionale*  
*Dpsstt: Direzione provinciale dei Servizi tecnici*  
*Dpr: decreto Presidente della Repubblica*  
*Dfr: Direzione regionale delle foreste*  
*Gm: Giunta comunale*  
*Irf: Ispettorato ripartimentale delle foreste*  
*Ln: legge nazionale*  
*Lr: legge regionale*  
*m<sup>2</sup>: metro quadro*  
*m<sup>3</sup>: metro cubo*  
*Ppuu: piani urbanistici*  
*Prg: piano regolatore generale comunale*  
*Prpc: piano regolatore particolareggiato comunale*  
*Red: regolamento edilizio*  
*t: tonnellata*  
*Tulcp: testo unico legge comunale e provinciale*  
*Tulps: testo unico legge di pubblica sicurezza*  
*Tuls: testo unico legge sanitarie*  
*USL: Unità sanitaria locale*  
*Utc: Ufficio tecnico comunale*

## **SOMMARIO**

### **Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA. 8**

**Art 1 .Trasformazione del territorio e concessione. 8**

**Art2. Regime delle opere 8**

**Art 3. Autorizzazione in precaria 9**

**Art 4 Destinazioni d'uso 10**

### **Capo II - PROCEDURA E VICENDE DELLA CONCESSIONE. 10**

**Art 5. Contenuti della domanda 10**

**Art 6 Documenti necessari. 10**

**Art 7. Determinazioni comunali sulle domande. 12**

**Art 8. Contenuto della concessione 13**

**Art 9. Notizia al pubblico e ricorsi 13**

**Art 10. Caratteristiche della concessione 13**

**Art 11 Onerosità della concessione 13**

**Art 12. Varianti a progetti approvati 14**

**Art 13 Voltura della concessione 14**

**Art 14 Silenzio – assenso 14**

***Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA. 15***

**Art 15 Composizione 15**

**Art 16. Obbligo di denuncia di interesse 15**

**Art 17. Decadenza dall’incarico di commissario 15**

**Art 18. Funzioni e facoltà 15**

**Art 19. Riunioni e giudizio 15**

***Capo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE E ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI. 15***

**Art 20. Obblighi particolari del concessionario. 15**

**Art 21. Verifica degli allineamenti. 16**

**Art 22. Domanda di abitabilità o agibilità. 16**

**Art 23. Determinazioni e facoltà comunali 16**

**Art 24. Vigilanza – sanzioni – accertamento di conformità – varianti in corso d’opera. 17**

***Capo V - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE. 17***

**Art 25. Approvazione. 17**

**Art 26. Contenuto 18**

**Art 27. Elementi. 18**

***Capo VI - NORME DI SICUREZZA GENERALI. 19***

**Art 28. Stabilità e sicurezza delle costruzioni. 19**

**Art 29. Opere in cemento armato. 19**

**Art 30. Ponti stradali 19**

**Art 31. Prevenzione danni da movimenti sismici. 20**

**Art 32. Modalità di esecuzione delle opere. 20**

**Art 33. Opere sul confine di aree pubbliche 20**

**Art 34. Occupazione di aree pubbliche. 20**

**Art 35. Interruzione dei lavori. 20**

**Art 36. Riconsegna di aree pubbliche occupate. 20**

**Art 37. Trasporto di materiali. 21**

***Capo VII - NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI. 21***

- Art 38. Richiamo alla disciplina statale. 21**
- Art 39. Transito nei cantieri. 21**
- Art 40. Fosse della calce. 21**
- Art 41. Idoneità delle opere provvisionali. 21**
- Art 42. Scale a mano. 21**
- Art 43. Protezione dei posti di lavoro 21**
- Art 44. Lavori in prossimità di linee elettriche. 21**
- Art 45. Splanteamento e sbancamento. 22**
- Art 46. Scavi 22**
- Art 47. Depositi di materiali in prossimità degli scavi. 22**
- Art 48. Ponteggi ed opere provvisionali. 22**
- Art 49. Deposito di materiali sulle impalcature. 22**
- Art 50. Disposizione degli elementi delle impalcature. 22**
- Art 51. Necessità di parapetti. 22**
- Art 52 Ponti a sbalzo. 22**
- Art 53. Sottoponti. 22**
- Art 54. Impalcature per opere in conglomerato. 22**
- Art 55. Andatoie e passerelle. 23**
- Art 56. Strutture speciali 23**
- Art 57. Difesa delle aperture. 23**
- Art 58. Scale in muratura. 23**
- Art 59. Protezione dei conglomerati cementizi. 23**
- Art 60. Demolizioni. 23**
- Art 61. Convogliamento del materiale di demolizione. 24**
- Art 62. Accumuli di materiali vietati. 24**

***Capo VIII - REQUISITI E DOTAZIONI DEGLI EDIFICI IN GENERE. 24***

- Art 63. Isolamento dei vani. 24**
- Art 64. Altezza minima dei vani. 24**
- Art 65. Superfici finestrate. 24**
- Art. 66. Protezione dagli agenti atmosferici. 25**
- Art. 67. Protezione acustica 25**
- Art 68. Caratteristiche dei materiali di costruzione. 25**
- Art 69. Prevenzione di barriere architettoniche. 25**
- Art 70. Parcheggi privati. 25**
- Art 71. Dotazioni per la posta. 26**

**Art 72. Applicazioni del Comune. 26**

***Capo IX - REQUISITI DEGLI EDIFICI DI ABITAZIONE. 26***

**Art 73. Norme tecniche. 26**

**Art 74. Superficie minima abitabile. 26**

**Art 75. Dotazione minima. 26**

**Art 76. Servizi igienici e scale. 26**

**Art 77. Dotazione di spazi comuni. 27**

**Art 78. Rivestimento di cucine e servizi igienici. 27**

***Capo X - OPERE E ATTIVITA SPECIALI. 27***

**Art 79. Edifici di uso pubblico in genere. 27**

**Art 80. Edifici scolastici. 27**

**Art 81. Strutture ricettive turistiche. 27**

**Art 82. Cimiteri. 27**

**Art 83. Esercizi commerciali di grande dettaglio. 27**

**Art 84. Ricoveri di animali. 27**

**Art 85. Distributori di carburante. 28**

**Art 86. Opere per servizi ed accessori. 28**

**Art 87. Sale ed arene cinematografiche. 28**

**Art 88. Cave di materie inerti. 28**

**Art 89. Discariche 29**

**Art 90. Piscine natatorie. 29**

***Capo XI - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI. 29***

**Art 91. Decoro di opere esteriori e spazi aperti. 29**

**Art 92. Aggetti su spazi pubblici. 29**

**Art 93. Aperture su spazi pubblici. 29**

**Art 94. Recintazione. 30**

**Art 95. Accessi veicolari 30**

**Art. 95/bis - Regolamentazione delle insegne, vetrine, targhe, tende da sole, etc. 30**

***Capo XII - IMPIANTI - OPERE IMPLICANTI CONSUMO DI ENERGIA. 43***

**Art 96. Norme generali. 43**

**Art 97. Approvvigionamento dell'acqua potabile. 43**

**Art 98. Reti di scarico. 43**

**Art 99 Acque meteoriche. 43**

**Art 100. Distribuzione ed utilizzazione del gas. 43**

**Art 101. Eliminazione del fumo e prodotti gassosi. 44**

**Art 102. Condizionamento dell'aria e ventilazione. 44**

**Art 103. Impianti elettrici ed elettronici. 44**

**Art 104. Linee elettriche aeree esterne. 44**

**Art 105. Ascensori e montacarichi in servizio privato. 44**

**Art 106. Emissioni nell'atmosfera. 45**

**Art 107. Opere impicanti consumo di energia. 45**

***Capo XIII - SCARICHI E RIFIUTI. 45***

**Art 108. Autorizzazione. 45**

**Art 109. Denuncia delle portate d'acqua prelevata. 45**

**Art 110. Scarichi in corsi d'acqua superficiali. 46**

**Art 111. Scarichi in pubbliche fognature. 46**

**Art 112. Smaltimento di liquami sul suolo. 46**

**Art 113. Smaltimento di liquami nel sottosuolo. 46**

**Art 114. Smaltimento di fanghi residuati. 46**

**Art 115. Ispezioni. 46**

**Art 116. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 46**

**Art 117. Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi. 46**

***Capo XIV - OPERE STRADALI E FERROVIARIE. 46***

**Art 118. Opere presso strade. 46**

**Art 119. Opere vietate e lavori su strade. 46**

**Art 120. Caratteristiche stradali. 47**

**Art 121. Opere in adiacenza di ferrovie. 47**

***Capo XV - OPERE IDRAULICHE. 47***

**Art 122. Acque pubbliche. 47**

**Art 123. Derivazioni ed utilizzazioni. 47**

**Art 124. Estrazione di acque sotterranee. 47**

**Art 125. Ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzi. 47**

**Art 126. Opere vietate e distanze. 48**

***Capo XVI - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI. 48***

**Art 127. Scale e muri tagliafuoco. 48**

**Art 128. Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12. 48**

**Art 129. Aziende o lavorazioni particolari – Depositi e grandi magazzini. 48**

**Art 130. Edifici civili a struttura in acciaio. 48**

**Art 131. Impianti termici a combustibili liquidi. 49**

**Art 132. Impianti termici a gas di rete. 49**

**Art 133. Depositi di gas di petrolio liquefatti. 49**

**Art 134. Locali di pubblico spettacolo. 49**

**Art 135. Scuole ed impianti sportivi. 49**

**Art 136. Autorimesse. 49**

**Art 137. Serre riscaldate. 50**

***Capo XVII - PREVENZIONE INFORTUNI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE. 50***

**Art 138. Richiamo alla normativa statale. 50**

**Art 139. Pavimenti. 50**

**Art 140. Posti di lavoro e di passaggio. 50**

**Art 141. Porte. 50**

**Art 142. Scale. 50**

**Art 143. Necessità di parapetti. 51**

**Art 144. Illuminazione. 51**

***Capo XVIII – IGIENE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE. 51***

**Art 145. Richiamo della normativa statale. 51**

**Art 146. Altezza e cubatura. 51**

**Art 147. Illuminazione. 51**

**Art 148. Dotazioni. 51**

**Art 149. Deroghe. 51**

***Capo XIX - CAUTELE SPECIALI. 51***

**Art 150. Edifici, impianti e depositi insalubri. 51**

**Art 151. Prevenzione rischio incidenti rilevanti. 51**

**Art 152. Limiti di livello sonoro. 52**

**Art 153. Valutazione di impatto ambientale. 52**

**Art 154. Verifica dell'unità sanitaria locale. 52**

**Art 155. Mantenimento dei boschi. 53**

**Art 156. Approvazione per interventi su opere o territori vincolati. 53**

**Art 157. Denuncia di rinvenimenti. 53**

***Capo XX - SIGNIFICATO DI TERMINI. 54***

**Art 158. Definizione di interventi. 54**

**Art 159. Definizioni di elementi fisici. 54**

**Art 160. Definizione di fasi dei lavori. 55**

***Capo XXI - DISPOSIZIONI FINALI. 55***

**Art 161. Decadenza della concessione. 55**

**Art 162. Annullamento della concessione. 55**

**Art 163. Deroghe a vincoli spaziali. 55**

**Art 164. Divieto di erogazione di servizi pubblici. 55**

**Art 165. Richiamo alle norme in vigore. 55**

**Art 166. Durata effetti ed osservanza del Red. 55**

**Art 167. Deroghe. 55**

**Art 168. Norme transitorie. 55**

**Art 169. Entrata in vigore del Red. 56**

**AVVERTENZA: 57**

## REGOLAMENTO EDILIZIO

### Capo I - DISCIPLINA URBANISTICA.

#### Art 1 .Trasformazione del territorio e concessione.

- [1] Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a Con, ai sensi della Ln 10/1977, Art 1.
- [2] Per opere specificatamente indicate all'Art 2, Co 2 e 3, è sufficiente l'Aut o Den.
- [3] Il concessionario, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori sono obbligati ciascuno per la parte di propria competenza al rispetto del Red, dei PPuu, delle leggi e regolamenti in materia e della Con o Aut.

#### Art2. Regime delle opere

- [1] Sono soggette a Con le opere afferenti a:
  - a) nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e urbanistica, totale o parziale;
  - b) interventi di rilevanza urbanistico - ambientale, di cui all'Art 158, Co 8;
- [2] Sono soggette ad Aut le opere afferenti a:
  - a) restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo;
  - b) chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
  - c) pertinenze di edifici esistenti;
  - d) volumi tecnici indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici per esigenze di edifici esistenti;
  - e) manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
  - f) recintazione di fondi;
  - g) deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; pavimentazione di suolo;
  - h) demolizioni, rinterri e scavi non costituenti esercizio di cave e non preordinati a opere soggette a Con;
  - i) cappelle, edicole e monumenti;
  - l) stemmi, Insegne, targhe, decorazioni, cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori e simili;
  - m) tende presso locali d'affari ed esercizi pubblici;
  - n) Stralciato,
  - o) interventi di manutenzione straordinaria, ove consistenti in:
    - aa) rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o delle coloriture;
    - bb) sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
    - cc) spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
    - dd) sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza modifica del numero dei piani;
    - ee) sostituzione di solai interpiano con modifica della quota d'imposta e senza modifica del numero dei piani;
    - ff) realizzazione di nuovi impianti tecnologici;
    - gg) realizzazione di verande, bussole o simili, a chiusura totale o parziale di poggiali, terrazzi e ingressi;
    - hh) altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.
  - ii) accessi su spazi pubblici o di uso pubblico,
  - p) mutamento di destinazione d'uso di una unità immobiliare per oltre il 35% della superficie utile o di oltre 30 m<sup>2</sup>, anche in più i interventi successivi nelle aree nelle quali il PRGC ne prescrive l'obbligatorietà;
- [3] Sono soggetti a Den preventiva:
  - a) Interventi di manutenzione straordinaria, ove:
    - aa) non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ad eccezione delle ipotesi previste alla lettera ee), e non comportino modifiche della sagoma, né aumento del numero delle unità immobiliari, né riorganizzazione totale, né modifiche alla destinazione d'uso dell'edificio;
    - bb) consistano nella sostituzione di solai interpiano senza modificazioni della quota di imposta;
    - cc) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica;
    - dd) rispettino le originarie caratteristiche costruttive esterne qualora interessino immobili compresi in zona omogenea A;
    - ee) consistano nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici purché siano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in atto, nella sostituzione dei serramenti esterni con mantenimento dell'aspetto

tipologico e delle colorazioni in atto con cambiamento del tipo di materiali, o consistano nell'integrazione e realizzazione di servizi igienico - sanitari.

- b) sondaggi geognostici;
  - c) stralciato;
  - d) stralciato;
  - e) serre mobili per utilizzazione diretta del terreno;
  - f) interventi di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili di cui alla Ln 10/1991, Art 1, in edifici ed impianti industriali;
- [4] Nel caso di interventi comprendenti attività di diverso genere è applicata la disciplina più rigorosa.
- [5] Sono interventi di manutenzione ordinaria non soggetti a Den né ad alcun tipo di controllo tecnico - edilizio le opere afferenti
- a riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti che non interessino le parti strutturali degli edifici né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni.
- [6] Le opere di cui ai commi precedenti sono ammesse in quanto non contrastanti né con i PPuu né con il Red.
- [7] I soggetti che intendono promuovere interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono ottenere dal Comune entro 30 d dalla richiesta un certificato indicante le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti le parti di territorio interessato.
- [8] Nei casi di cui al Co 3, a), punti aa), bb), dd), ed ee) nell'ipotesi della realizzazione di servizi igienico - sanitari, contestualmente all'inizio dei lavori il denunciante presenta al Sindaco una relazione, firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, descrivente le opere e dichiarante il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza e igienico – sanitarie vigenti. Nelle rimanenti ipotesi di interventi edilizi sottoposti a Den la relazione è sottoscritta dal solo denunciante.
- [9] Contestualmente alla denuncia di accatastamento, ove richiesta, copia della planimetria è inviata al Comune.
- [10] Per gli interventi da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali, anche su terreni demaniali, ad eccezione di quelli destinati alla difesa militare, nonché per le altre opere pubbliche di interesse statale la Con o Aut è sostituita da un accertamento di compatibilità urbanistica, effettuato d'intesa tra Stato e Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati. La Regione accerta altresì, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, la compatibilità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte delle amministrazioni provinciale e regionale. L'accertamento di compatibilità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di:
- a) opere di manutenzione straordinaria;
  - b) Modifiche sostanziali di opere esistenti, nonché di varianti non sostanziali di progetti di opere
  - c) linee elettriche di tensione inferiore o uguale a 150 Kw e i relativi impianti elettrici all'aperto nonché di impianti posti all'interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall'esterno o assimilabili;
  - d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione;
  - e) manufatti edilizi destinati all'installazione di impianti telefonici, nonché loro modifiche ed ampliamenti; container per apparecchiature telefoniche; tralicci di altezza minore o uguale a cinquanta metri.
- [11] contestualmente all'inizio dei lavori gli Enti interessati devono presentare una relazione, a firma di un tecnico abilitato alla progettazione, che descriva le opere da compiersi e dichiarare il rispetto delle norme costruttive, statiche, di sicurezza delle norme igienico – sanitarie vigenti nonché la compatibilità alle norme urbanistiche vigenti adottate.

### Art 3. Autorizzazione in precario

- [1] Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a Con o Aut benché difforni dalle previsioni dei PPuu approvati o adottati qualora siano finalizzati a esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti soddisfacenti.
- [2] All'Aut è apposta una specifica clausola determinante il periodo di validità dell'atto, massimo di un anno, prorogabile per comprovati motivi per non più di due volte.
- [3] La facoltà di cui al Co 1 è esercitata tenuto presente l'assetto territoriale e gli effetti che sul medesimo possono prodursi, con riguardo anche alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- [4] L'Aut in precario può essere motivatamente revocato senza indennizzo prima della scadenza del termine finale di validità per comprovati motivi di pubblico interesse.
- [5] Stralciato

#### Art 4 Destinazioni d'uso

[1] Ai fini di cui all'Art 2, Co 2, punto p) le destinazioni d'uso delle unità immobiliari sono distinte nelle categorie seguenti:

- a) residenziale;
- b) artigianale di servizio;
- c) alberghiero e ricettivo - complementare;
- d) direzionale;
- e) commerciale al minuto;
- f) commerciale all'ingrosso;
- g) trasporto di persone e merci;
- h) artigianale;
- i) industriale;
- l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;
- m) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- n) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;
- o) allevamento industriale in zona agricola;
- p) opera pubblica;
- q) opera di interesse pubblico.

[2] Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza edilizia, Con o Aut o, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

#### Capo II - PROCEDURA E VICENDE DELLA CONCESSIONE.

#### Art 5. Contenuti della domanda

[1] La domanda di Con o Aut è redatta in carta bollata e contiene:

- a) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente e del progettista;
- b) oggetto della richiesta;
- c) dichiarazione e titolo di disponibilità dell'area;
- d) elenco degli allegati.

[2] La domanda di Con o Aut è sottoscritta dal proprietario dell'area o avente titolo. Essa contiene gli elementi per l'individuazione dell'area vincolata per l'applicazione degli indici dei PPuu.

[3] Nella domanda è inserita l'eventuale richiesta di utilizzo della facoltà di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione di cui alla Ln 10/1977, Art 11.

[4] E' ammessa la presentazione di domande di parere preventivo, corredate da elaborati di massima, su cui il Comune esprime un giudizio non vincolante.

[5] La denuncia delle opere, nei casi previsti, è effettuata dai soggetti proprietari degli immobili o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto ad eseguire le opere denunciate.

#### Art 6 Documenti necessari.

[1] Sono documenti necessari per il rilascio di Con o Aut;

- a) elaborati in duplice copia, firmati da un tecnico iscritto all'albo professionale e dal richiedente;
- b) prospetto riassuntivo dei dati relativi alle opere da eseguirsi, firmato dal progettista e dal richiedente;
- c) per nuove costruzioni o ampliamenti: modello statistico Istat;
- d) per nuove costruzioni o ristrutturazioni generali: dichiarazione di conformità degli elaborati alla Ln 13/1989, di cui all'Art 69, Co 3;
- e) per sale e arene cinematografiche: Aut del Min Tur., di cui all'Art 87, Co 1;
- f) per discariche di materie inerti: proposta di convenzione, di cui all'Art 89, Co 3;
- g) per impianti relativi ad edifici: progetto, di cui al l'Art 96, Co 3;
- h) per impianti comportanti emissioni nell'atmosfera: Domanda di autorizzazione alla Regione, di cui all'Art 106, Co 1;
- i) per interventi su strade: Aut dell'ente proprietario o gestore, di cui all'Art 119, Co 2;
- l) per ricerca di acque sotterranee e terebrazione o scavo di pozzi: Aut della Regione, di cui all'Art 125;
- m) per opere a distanza da acque pubbliche a cielo aperto inferiore a m 10: autorizzazione dell'ente proprietario o gestore, di cui all'Art 126, Co 2;

- n) per edifici ed impianti soggetti a prevenzione incendi: nulla - osta del Cp VVff, di cui all'Art 129, Co 2;
  - o) per deroghe alle norme di igiene per attività lavorative: Aut dell'Usl, di cui all'Art 149;
  - p) per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili determinati con Dpgr: studio di impatto ambientale, di cui all'Art 153, Co 1.
  - q) per attività produttive: relazione e parere favorevole dell'Usl, di cui all'Art 154, Co 1 e 2;
  - r) per trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o per riduzioni della superficie forestale: Aut della Drf o Irf, di cui all'Art 155, Co 2, 3 e 4;
  - s) per interventi su opere o territori vincolati: Aut di cui all'Art 156;
  - t) per deroga a vincolo spaziale: Aut di ente gestore, di cui al l'Art 164;
  - u) per edifici pubblici o aperti al pubblico: dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche,
  - v) eventuali ulteriori elementi richiesti dai PPuu.
  - x) per interventi nelle zone omogenee A del P.R.G.C.:
    - aa) particolari costruttivi;
    - bb) disegni di dettagli;
    - cc) documentazione storica documentale o testimoniale;
    - dd) documentazione fotografica o iconografica passata e attuale;
  - y) per interventi nelle zone omogenee B.A del P.R.G.C., nel caso di edifici residenziali in evidente ed avanzato stato di abbandono e di degrado, per i quali sia verificata una situazione staticamente e tecnicamente irrecuperabile;
    - aa) documentazione fotografica;
    - bb) perizia tecnica riguardo alla situazione statica e tecnica irrecuperabile;
- [2] Per costruzioni in genere gli elaborati sono:
- a) planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
    - aa) orientamento;
    - bb) suddivisione e numero dei mappali;
    - cc) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
    - dd) delimitazione del lotto di intervento;
  - b) planimetria, in scala non inferiore a 1:500, rilevata, quotata, riportante:
    - aa) orientamento;
    - bb) costruzioni esistenti e di progetto, nel lotto e contigue, con indicate altezze, distanze e destinazioni d'uso;
    - cc) altimetria e sistemazione del terreno, esistente e di progetto, con indicati accessi, parcheggi, percorsi, pavimentazioni, attrezzature, arredi, piante esistenti, da conservare e da abbattere, o da porre a dimora, e recintazione;
    - dd) opere ed impianti esterni;
  - c) sezione/i del terreno, alla scala della planimetria di cui al punto b), quotata/e, riportante/i i profili delle costruzioni esistenti e di progetto, nel lotto e contigue;
  - d) piante di ogni piano e della copertura, esistente e di progetto, in scala 1:100, quotate, riportanti:
    - aa) destinazione generale, uso dei vani e superfici di ciascuno di essi; la destinazione è specificata secondo le categorie indicate dai PPuu o, in assenza di indicazione, secondo le categorie di cui all'Art 4, in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici, previsti o ottenibili mediante interventi di manutenzione ordinaria;
    - bb) aperture esterne e interne quotate;
    - cc) schemi degli impianti;
    - dd) spazi per opere accessorie, quali contatori, cassette e simili;
  - e) sezione/i esistente/i e di progetto, in scala 1:100, quotata/e, riportante/i:
    - aa) altezza netta dei piani;
    - bb) spessore dei solai, compresi pavimenti ed intonaci;
    - cc) eventuali intercapedini, camere d'aria e volumi tecnici;
  - f) prospetti delle costruzioni, esistenti e di progetto, nel lotto e contigue, in scala 1:100, riportanti l'indicazione dei tipi e materiali delle opere e di eventuali insegne e opere accessorie;
  - g) relazione illustrativa.

Per opere soggette ad Aut o Den gli elaborati possono essere ridotti in rapporto all'entità dei lavori. In ogni caso il Comune può richiedere una documentazione fotografica dimostrativa delle caratteristiche esistenti.

[3] Per interventi di rilevanza urbanistico - ambientale, scavi e rinterri gli elaborati sono:

- a) planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, quotata, riportante:
  - aa) orientamento;
  - bb) suddivisione e numero dei mappali;

- cc) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
- dd) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
- ee) delimitazione dell'area di intervento;
- ff) piante esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora;
- b) sezioni del terreno, nella scala di cui al punto a), quotate, riportanti:
  - aa) profili del terreno, esistenti e di progetto, con indicati i volumi di scavo e di riporto;
  - bb) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
  - cc) piante esistenti, da conservare e da abbattere, o da porre a dimora;
  - dd) eventuali manufatti speciali;
- c) piante, sezioni e prospetti dei manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
- d) relazione illustrativa.

[4] Per strade e reti infrastrutturali gli elaborati sono:

- a) estratto dei PPu per la zona in cui le opere sono comprese;
- b) planimetria della zona, in scala 1:1000 o 1:2000, riportante:
  - aa) orientamento;
  - bb) suddivisione numero dei mappali;
  - cc) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto;
  - dd) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
  - ee) tracciati di progetto
- c) planimetria, in scale non inferiore e 1:500, rilevata, quotata, riportante:
  - aa) orientamento;
  - bb) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
  - cc) assi e dimensioni delle opere;
- d) profilo longitudinale, in scala non inferiore e 1:500, quotato, riportante:
  - aa) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
  - bb) distanze parziali e progressive;
  - cc) assi e dimensioni delle opere;
- e) sezioni trasversali, in scala non inferiore a 1:200, quotate, riportanti:
  - aa) altimetria del terreno, esistente e di progetto;
  - bb) opere di progetto, con indicate le caratteristiche tecniche;
  - cc) sezioni di scavo e di riporto;
- f) piante, sezioni e prospetti dei manufatti speciali, in scala adeguata, quotate;
- g) relazione illustrativa.

[5] Gli scavi e demolizioni parziali sono campite in colore giallo; i riporti e ricostruzioni parziali sono campite in colore rosso.

[6] I disegni per progetti di opere soggette alla comunicazione - denuncia di cui all'Art 31, Co 5, precisano le altezze massime anche in relazione alla larghezze stradali, definite dai punti C.2 e C.3 del Dm LLpp 24 Gen 1986. Per gli stessi progetti la relazione tecnica contiene le motivazioni delle scelte progettuali per le strutture in elevazione e fondazione, gli schemi dell'ordito strutturale, i parametri fondamentali per l'elaborazione dei calcoli di verifica, le caratteristiche previste per i materiali ed eventuali prescrizioni esecutive.

[7] Alla Den preventiva per opere riguardanti edifici pubblici o aperti al pubblico sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

#### Art 7. Determinazioni comunali sulle domande.

[1] Le determinazioni comunali sulle domande di Con sono assunte previo esame Istruttorio dell'Utc e parere della Ced del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usl. Il parere del responsabile di igiene pubblica ed ecologica è obbligatorio. Il parere della Commissione Edilizia nei casi di autorizzazioni non è obbligatorio.

[2] In caso di determinazione favorevole possono essere inserite nella Con o Aut speciali prescrizioni e modalità esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, il decoro e la compatibilità ambientale qualora tali facoltà siano espressamente previste da strumenti urbanistici o regolamentari approvati o comunque per adeguare l'opera alle leggi e regolamenti in materia.

[3] Le determinazioni sulle istanze sono notificate ai presentatori non oltre 60 d dalla data di ricevimento. L'eventuale diniego di Con o Aut è motivato.

[4] A seguito dell'esame Istruttorio o della Ced il Comune ha facoltà di richiedere documenti mancanti o necessari alla comprensione del progetto. In tal caso il termine di cui al Co 3 decorre dalla data di presentazione dei documenti aggiuntivi.

[5] Decorso il termine di cui al Co 3 senza che il Comune abbia notificato le proprie determinazioni sulla richiesta di Con o Aut l'interessato può ricorrere contro il silenzio - rifiuto.

[6] Stralciato.

[7] Ove il richiedente non ritiri l'atto entro 180 d dalla notifica la Con o Aut diviene inefficace di diritto.

[8] La Con è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria essenziali, alla previsione di loro esecuzione da parte del Comune nel successivo triennio o all'impegno del concessionario di procedere alla loro esecuzione contemporaneamente alle opere oggetto della Con.

#### Art 8. Contenuto della concessione

[1] La Con od Aut indica:

- a) l'oggetto dei lavori;
- b) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
- c) l'entità del contributo o la motivazione di eventuali esenzioni o riduzioni, nonché i termini di versamento;
- d) l'area di pertinenza urbanistica;  
ed inoltre menziona:
- e) Aut o nulla - osta preventivi;
- f) il parere della Ced e del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usl.

#### Art 9. Notizia al pubblico e ricorsi

[1] Dell'avvenuto rilascio della Con od Aut è data notizia al pubblico mediante affissione per un periodo di 15 d all'Albo pretorio entro 10 d dalla notifica, con la specificazione del titolare e della località nella quale è previsto l'intervento.

[2] L'affissione non fa decorrere i termini dell'impugnativa.

[3] Gli interessati a proporre ricorso contro il rilascio della Con o Aut possono prenderne visione ed estrarre copia di essa e degli atti di progetto.

[4] L'area vincolata per l'applicazione degli indici dei PPuu è indicata in un documento comunale posto a libera consultazione del pubblico.

#### Art 10. Caratteristiche della concessione

[1] La Con o Aut è rilasciata al proprietario dell'area o avente titolo con le modalità, procedura ed effetti di cui alle Ln 1150/1942, Art 31, e Ln 10/1977, Art 4, L.R. 52/91 in conformità alle previsioni dei PPuu, del Red e delle leggi e regolamenti in materia.

[2] La Con o Aut può essere rilasciata con speciali prescrizioni o modalità esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, il decoro o la compatibilità ambientale qualora tali facoltà siano espressamente previste da strumenti urbanistici o regolamentari approvati o comunque per adeguare l'opera alle leggi e regolamenti in materia.

[3] La Con o Aut è rilasciata sotto riserva dei diritti di terzi. Per opere commerciali restano salve ed impregiudicate le prescrizioni e limitazioni del piano commerciale.

[4] Nella Con o Aut sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio è non superiore ad 1 anno dalla data di notifica; il termine di ultimazione, entro cui è richiesto il certificato di abitabilità o agibilità, è non superiore a 3 anni dalla data di inizio e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti per ritardare i lavori durante l'esecuzione. Nei confronti della proroga non sono applicate né norme di PPuu o Red più restrittive eventualmente sopravvenute né misure di salvaguardia.

[5] Un periodo temporale superiore a quello di cui al Co 4 per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari caratteristiche climatiche della località, della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

[6] Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini indicati nella Con o Aut ne comportano l'inefficacia di diritto.

[7] la Con o Aut è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi di legge e le sanzioni previste.

[8] La Con o Aut è irrevocabile sia per motivi di merito che per scopi sanzionatori.

#### Art 11 Onerosità della concessione

[1] La Con comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e al costo di costruzione.

[2] L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è applicato ad unità fisiche di misura secondo la destinazione d'uso, l'indice di fabbricabilità utilizzato e la zona omogenea di appartenenza.

[3] L'incidenza del contributo sul costo di costruzione per attività residenziali, turistiche, commerciali e direzionali è determinata in misura percentuale in relazione alla destinazione d'uso e alla zona omogenea di appartenenza. Il costo di costruzione è determinato per nuovi interventi di edilizia residenziale secondo il Dm di cui alla Ln 10/1977. Art 6, e per interventi su edifici esistenti e per destinazioni diverse dalla residenza secondo il prezzario generale adottato del Comune, valutato al 25%. Le attività industriali o artigianali sono soggette ad un contributo per il trattamento e smaltimento dei rifiuti e per la sistemazione dei luoghi, ove le opere non siano già a carico del concessionario.

[4] Il cambiamento di destinazione d'uso di un edificio comporta la corresponsione di un contributo pari alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione e quanto sarebbe dovuto per la destinazione precedente in base alle incidenze vigenti, ed in ogni caso non inferiore a quello dovuto per la ristrutturazione esclusi i casi di concessione gratuita Art .94 della L. R 52/91

[5] Restano ferme le esenzioni e riduzioni previste dalla legislazione.

#### Art 12. Varianti a progetti approvati

[1] Per ogni modifica a progetti approvati è necessario un nuovo titolo rilasciato dal Comune.

[2] Qualora le modifiche siano compatibili con il concetto globale ispiratore del progetto originario e cioè con la conservazione delle modalità essenziali di esercizio dell'attività costruttiva a suo tempo autorizzata e non comportino modificazioni di rilevante consistenza, sia agli aspetti di carattere qualitativo che quantitativo, il nuovo titolo è una variante alla Con o Aut originaria; in caso contrario il nuovo titolo è una nuova Con o Aut.

[3] Stralciato.

[4] Non sono considerate varianti le modifiche ragguagliabili ad opere di manutenzione ordinaria.

#### Art 13 Voltura della concessione

[1] l'eventuale voltura della Con o Aut trasferisce al nuovo intestatario obblighi e responsabilità ed è comunicata al Comune entro 15 d.

[2] La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell'intestatario della Con o Aut hanno luogo con il corrispondente preliminare trasferimento della proprietà o di altro diritto comportante la disponibilità ai fini edificatori.

[3] La voltura della Con o Aut richiede l'assenso del Comune nella forma di annotazione in calce all'atto originario. L'assenso comporta la verifica della permanenza di disponibilità dell'area di pertinenza urbanistica nonché la verifica dei requisiti soggettivi ove questi siano richiesti da norme di zona.

#### Art 14 Silenzio - assenso

[1] La domanda di Con o Aut corredata dalla documentazione richiesta ed eventualmente di copia della comunicazione di uso della facoltà di cui al Co 2 è intesa accolta qualora entro 90 d non sia stato comunicato al presentatore un diniego motivato.

[2] Le autorizzazioni, i nulla - osta, i visti e ogni altro atto necessario per il conseguimento della Con o Aut o per la presentazione della Den sono intesi assentiti ove entro 90 d dalla richiesta corredata dalla documentazione completa non siano pervenute al presentatore determinazioni.

[3] Il termine di cui al Co 1 decorre dalla scadenza del termine di cui al Co 2.

[4] Il soggetto che intende avvalersi delle facoltà previste ai Co 1 e 2 alla scadenza dei termini invia comunicazione al Comune e agli enti responsabili dei vincoli, previa corresponsione al Comune del contributo di concessione, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo congruaggio sulla base delle determinazioni comunali.

[5] Alla comunicazione di cui al Co 4 è allegata una dichiarazione dell' interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche vigenti e adottate. La comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per la Con.

[6] Le disposizioni di cui ai Co precedenti sono applicate per interventi in aree direttamente edificabili o già dotate di Pa.

### Capo III - COMMISSIONE EDILIZIA.

#### Art 15 Composizione

[1] La Ced è composta da:

- a) il Sindaco, o l'assessore delegato all'edilizia, che la presiede;
- b) il responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, o suo sostituto, che relaziona sulle singole pratiche;
- c) cinque membri nominati dalla Gm fra esperti in materia di urbanistica, edilizia, legge e geotecnica;
- d) tre membri nominati dalla Gm fra esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica;
- e) un ingegnere esperto in calcoli strutturali;
- f) un componente individuato ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5/2007 e designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'art. 13 bis della L.R. 41/1996.

[2] Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica o, dal suo sostituto. Il segretario può avvalersi di un istruttore dell'Utc o in assenza, da altro impiegato del Comune.

[3] I commissari durano in carica per il tempo della legislatura nella quale sono nominati, salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17.

[4] Fra i membri elettivi della commissione edilizia almeno uno deve essere laureato in ingegneria civile o architettura e un altro in giurisprudenza. E' facoltà dell'Ente chiedere agli Ordini professionali, categorie o Associazioni l'indicazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere i componenti di cui alle lettere "c", "d" ed "e".

#### Art 16. Obbligo di denuncia di interesse

[1] Alla seduta, i commissari denunciano preventivamente eventuali interessi propri o del coniuge o di parenti ed affini di primo grado al progetto in esame, e dovranno assentarsi dalla riunione durante la discussione e la votazione, pena la decadenza della carica. Della denuncia è presa nota in verbale.

#### Art 17. Decadenza dall'incarico di commissario

[1] I membri eletti della Ced, che senza giustificato motivo sono stati assenti per più di tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico, con provvedimento dell'Organo che li ha nominati.

[2] I membri in sostituzione dei decaduti o di dimissionari sono nominati dalla Gm e durano in carica per il tempo rimanente della legislatura.

#### Art 18. Funzioni e facoltà

[1] La Ced ha funzione consultiva ed esprime il proprio parere sulle istanze per opere soggette a Permesso di costruire, nonché, se richiesta, per opere soggette ad altro titolo abilitativo. Il voto relativo al parere è espresso secondo il principio maggioritario, dai soli componenti indicati al precedente art. 15 alle lettere c, d, e, ed f. In caso di parità prevarrà il voto del componente con maggior anzianità di nomina o a parità di condizioni con maggiore anzianità anagrafica. Il voto contrario al parere espresso dai singoli componenti dovrà essere motivato e trascritto in verbale.

[2] La Ced può richiedere le indicazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari sulle opere progettate, effettuare accertamenti sul posto, sentire i progettisti e proporre speciali prescrizioni o modalità esecutive, in particolare per assicurare l'allineamento rispetto all'edificazione circostante o a previsioni viarie, il decoro e la compatibilità ambientale qualora tali facoltà siano espressamente previste da strumenti urbanistici o regolamentari approvati e, in ogni caso, per adeguare l'opera alle leggi e regolamenti in materia.

#### Art 19. Riunioni e giudizio

[1] Quando se ne ravvisi l'esigenza, la Ced è convocata dal Presidente mediante idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione.

[2] Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza di almeno metà dei componenti aventi diritto di voto.

[3] La Ced esprime giudizio circa la conformità delle opere ai PPuu, al Red ed alle leggi e regolamenti in materia, salva la facoltà di proporre le speciali prescrizioni o modalità esecutive di cui all'Art 18, Co 2.

[4] Ogni parere viene riportato in apposito verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Ced. Nella seduta successiva i verbali vengono letti e approvati dai componenti la Commissione.

### Capo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE E ABITABILITÀ DEGLI EDIFICI.

#### Art 20. Obblighi particolari del concessionario.

[1] Prima dell'inizio dei lavori il concessionario trasmette al Sindaco:

- a) comunicazione della data prevista;
- b) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del costruttore;
- c) richiesta di sopralluogo da parte dell'Utc per l'assegnazione dei punti di linea e di livello;
- d) prova di avvenuta presentazione della denuncia delle opere in cemento armato, di cui all'Art 29, Co 2, eventualmente assorbita nella comunicazione - denuncia di cui all'Art 31, Co 5;
- e) comunicazione - denuncia dei lavori, di cui all'Art 31, Co 5, eventualmente assorbente la denuncia delle opere di cui all'Art 29, Co 2;
- f) progetto degli impianti elettrici ed elettronici, di cui all'Art 103, Co 2;
- g) progetti degli impianti implicanti consumo di energia, di cui all'Art 107;
- h) per locali di pubblico spettacolo ed altri in cui è prevista la presenza di un notevole numero di persone: Aut della Prefettura, di cui all'Art 134, Co 2;
- i) eventuali ulteriori elementi richiesti dai PPuu.

[2] Il concessionario colloca presso il cantiere un cartello visibile da spazi pubblici indicante l'opera gli estremi della Con o Aut e il nominativo di titolare, progettista, costruttore e direttore dei lavori.

[3] Dell'ultimazione dei lavori è data immediata comunicazione dal concessionario al Comune.

[4] Entro 60 d dall'ultimazione delle strutture in cemento armato il direttore dei lavori deposita presso la Dp SStt la relazione sull'adempimento degli obblighi, di cui all'Art 29, Co 5.

[5] Entro 30 d dall'ultimazione dell'impianto elettrico il direttore dei lavori o in mancanza il committente deposita presso l'Utc la relazione di conformità, di cui all'Art 103, Co 5.

[6] La Con o Aut e i documenti allegati sono conservati in cantiere fino a che la costruzione non è dichiarata abitabile o agibile.

#### Art 21. Verifica degli allineamenti.

[1] Il Comune accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art 20, Co 1, e verifica attraverso l'Utc degli allineamenti e punti di livello.

[2] Le operazioni sono effettuate alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del direttore dei lavori e del costruttore, che fornisce il personale ed i mezzi necessari.

[3] Delle operazioni è redatto apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti intervenute.

[4] Stralciato

#### Art 22. Domanda di abitabilità o agibilità.

[1] Le opere oggetto di Con, Aut o Den nel caso di cui all'Art 2, Co 3, a), punto bb) destinate alla permanenza di persone sono abitabili od agibili previo certificato comunale, rilasciato a domanda corredata da:

- a) copia del certificato del collaudo delle opere in cemento armato o a struttura metallica, di cui all'Art 29, Co 6, con attestazione di avvenuto deposito alla Dp SStt;
- b) eventuale, ove richiesta dal Sindaco, perizia giurata di tecnico abilitato dichiarante il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione di barriere architettoniche, di cui all'Art 69, Co 3, ove richiesta;
- c) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti, di cui all'Art 96, Co 4;
- d) certificato di potabilità dell'acqua di cui all'Art 97, Co 2, ove l'approvvigionamento idrico avvenga a mezzo di pozzo. nel caso di approvvigionamento a mezzo di acquedotto è sufficiente un'attestazione del concessionario;
- e) copia del certificato di collaudo degli impianti elettrici ed elettronici, di cui all'Art 103, Co 6;
- f) dichiarazione dell'Utc di perfetta esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente poste a scomputo di oneri di Con;
- g) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Cp VVff, ove richiesto;
- h) segnalazione di attivazione, di cui all'Art 150, Co 2, per industrie insalubri di prima classe;
- i) prova di avvenuta presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità della notifica o alla Regione e al Prefetto della dichiarazione dell'attività, di cui all'Art 151, Co 3, per rischi di incidenti rilevanti, ove richiesta;
- l) ricevuta di versamento per concessione comunale;
- m) prova di avvenuto versamento dei contributi di cui alla Ln 10/1977, ove dovuti;
- n) copia della dichiarazione presentata per iscrizione delle opere al Catasto;
- o) Stralciato
- p) Ricevuta di versamento per parere U.S.L.

#### Art 23. Determinazioni e facoltà comunali

[1] Il certificato è rilasciato quando per l'opera:

- a) sia stata rilasciata regolare Con o Aut;
- b) sia stata verificata la conformità al progetto approvato;
- c) siano state rispettate le prescrizioni o condizioni della Con, di carattere urbanistico, edilizio, igienico, sanitario e di eventuale altro genere;
- d) siano rispettate le destinazioni previste dal progetto approvato;
- e) siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso, e in struttura metallica;
- f) sia verificata l'assenza di cause di insalubrità;
- g) siano rispettate le norme antincendio, antisismiche ed in genere di sicurezza delle costruzioni;
- h) sia accertato il rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
- i) L'interessato abbia allegato copia della dichiarazione presentata pre l'iscrizione in Catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'Art 6 del R.D.L. 13.4.1939 n. 652 e successive modifiche e integrazioni.

[2] Gli accertamenti sono svolti dal l'Utc e dal responsabile del settore igiene pubblica ed ecologia dell'Usl, secondo le rispettive competenze.

[3] Il certificato di abitabilità o di agibilità è rilasciato entro 30 d dalla richiesta corredata dalla documentazione di cui al precedente Art. 22.

[4] Il Comune può ordinare lo sgombero di qualsiasi edificio per mancanza dei necessari requisiti igienici.

#### Art 24. Vigilanza - sanzioni - accertamento di conformità - varianti in corso d'opera.

[1] Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni dei PPuu e del Red e alle modalità esecutive fissate nella Con o Aut.

[2] L'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità, con variazioni essenziali, in parziale difformità, in assenza di autorizzazione o di denuncia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione.

[3] Per le opere di cui al Co 2 conformi ai PPuu e Red approvati e non contrastanti con i PPuu adottati sia al momento dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda è ammesso l'accertamento di conformità come previsto dalla legislazione.

[4] Non è proceduto all'applicazione di sanzioni nel caso di realizzazione di varianti di progetto che non siano in contrasto né con gli PPuu approvati o adottati né con il Red approvato qualora: a) non comportino modifiche della sagoma, né aumento del numero delle unità immobiliari, né modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni oltre la misura di cui all'Art 2, Co 2, punto q); b) non rechino comunque pregiudizio alla statica e alla sicurezza sismica della costruzione; c) non consistano in modifiche della quota di imposta dei solai o della tipologia dei solai di copertura d) rispettino le originali caratteristiche costruttive qualora interessino aree o edifici compresi in zona omogenea A. L'approvazione della variante è comunque richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

[5] La disposizione di cui al Co 4 non è applicata per le parti di immobili vincolate ai sensi della Ln 1089/1939.

[6] Non sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto non superiori al 2%.

[7] Il ritardato od omesso pagamento del contributo di concessione comporta l'aumento di misura e l'eventuale riscossione coattiva previsti dalla legislazione.

[8] Stralciato.

### Capo V - PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE.

#### Art 25. Approvazione.

[1] Stralciato.

[2] Stralciato.

[3] Il parere di cui alla L.R. 27/88 come modificata e integrata da L.R. 15/92, relativo alla compatibilità fra le previsioni del Prpc e le condizioni geologiche del territorio è acquisito dal Comune antecedentemente all'adozione.

[4] Il Prpc ha validità di 10 anni dalla data di pubblicazione sul Bur, permanendo a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche sue proprie. Ove siano entrate in vigore nuove previsioni urbanistiche da parte del Prgc, il Prpc di iniziativa privata può essere revocato d'ufficio dopo il termine di validità qualora:

- a) abbiano avuto completa soddisfazione i rapporti patrimoniali stabiliti in convenzione e gli interventi edilizi abbiano raggiunto un grado di attuazione tale da non richiedere una pianificazione particolareggiata, sempreché la revoca del piano attuativo non comporti una limitazione delle possibilità edificatorie e d'uso previste nello stesso;
- a) vi siano ragioni di pubblico interesse.

Il Prpcdi iniziativa privata può essere variato o revocato in ogni tempo a richiesta dei proprietari. Il Prpc può essere revocato qualora risultino completamente soddisfatti i rapporti patrimoniali stabiliti nella convenzione, ovvero gli stessi siano ricompresi in altra convenzione, sempreché le indicazioni pianificatorie vigenti o previste per l'ambito interessato siano assimilabili a quelle proprie di un piano attuativo e comunque sufficienti a garantire un adeguato assetto urbanistico.

[5] Il Prpc può essere attuato per fasi funzionali.

## Art 26. Contenuto

[1] Il Prpc contiene:

- a) la delimitazione delle aree interessate del piano;
- b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento;
- c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche;
- d) l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi.

[2] Al Prpc è allegato uno schema di convenzione, prevedente:

- a) l'impegno di realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
- b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);
- c) l'assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o delle opere necessarie per l'allacciamento della zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base a criteri stabiliti con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;
- d) i termini di ultimazione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
- e) l'eventuale possibilità del Comune di mutamento di destinazione d'uso delle aree destinate a opere di urbanizzazione per comprovati motivi di interesse pubblico;
- f) Stralcio

[3] Stralcio

[4] Il valore delle opere di urbanizzazione secondaria e di allacciamento della zona ai pubblici servizi, valutato sulla base del prezario comunale, ed il valore delle aree per opere di urbanizzazione secondaria eventualmente cedute in eccedenza allo standard generale del Prg possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

## Art 27. Elementi.

[1] Il Prpc è costituito da:

- a) relazione illustrativa del piano e della conformità al Prg che, con riferimento alle ricerche e studi svolti in via preliminare alla realizzazione del piano particolareggiato, fissi gli obiettivi nonché i criteri informativi del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinea i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;
- b) planimetria/e stato di fatto in scala non inferiore a 1:1000;
- c) planimetria/e di piano in scala non inferiore a 1:1000
- d) schema o progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione;
- e) tavola numerica degli elementi urbanistici;
- f) norme tecniche, con eventuali prescrizioni;
- g) estratto del Prg;
- h) estratto e certificato catastale, o altro documento comprovante la disponibilità dei terreni per i piani attuativi di iniziativa privata;
- h/bis) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione dei piani di iniziativa pubblica.

- i) eventuale disposizione planivolumetrica degli edifici;
- l) schema di convenzione;
- m) tavola contenente l'individuazione delle aree da cedere al Comune,
- n) relazione geologica, avente gli elementi di cui al Dpgr 0164/Pres/1989 ovvero l'asseverazione di cui alla L.R. 15/92
  - [2] In assenza di specifiche indicazioni di Prg o di norme regionali nell'ambito dei Prpc residenziali è considerato insediabile un abitante per ogni 100 m<sup>3</sup> di volume edificabile residenziale.

## Capo VI - NORME DI SICUREZZA GENERALI.

### Art 28. Stabilità e sicurezza delle costruzioni.

- [1] La progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in tutto o in parte a muratura portante costituita da elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 20 Nov 1987.
- [2] Per altre tipologie edilizie non altrimenti disciplinate le norme tecniche di cui al Co 1 sono assunte come riferimento metodologico.
- [3] la progettazione, esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 11 Mar 1988. Ugualmente i manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, pendii e scavi potenzialmente pericolosi, opere su grandi aree, discariche, colmate, emungimenti da falde idriche, consolidamenti di terreno, drenaggi, filtri e ancoraggi sono progettati secondo le norme tecniche di cui al Dm LLpp 11 Mar 1988.
- [4] La progettazione, costruzione e collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli ovvero di fognatura rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 12 Dic 1985.
- [5] La progettazione, esecuzione, collaudo ed uso delle costruzioni prefabbricate in conglomerato cementizio, semplice od armato, normale o precompresso, rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 3 Dic 1987.

### Art 29. Opere in cemento armato.

- [1] La progettazione, esecuzione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e delle opere a struttura metallica rispettano le norme di cui alla Ln 1086/1971 e Dm LLpp 14 Feb 1992.
- [2] Prima dell'inizio dei lavori il costruttore deposita presso la Dp SStt denuncia delle opere, completa della documentazione di cui alla Ln 1086/1971, Art 4, e redatta in due copie, una delle quali è restituita con attestazione. Sono escluse dall'obbligo di denuncia le membrature singole e gli elementi costruttivi in cemento armato assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. La denuncia può essere assorbita nella comunicazione - denuncia di cui all'Art 31 , Co 5. Eventuali varianti sono ugualmente denunciate prima dell'esecuzione.
- [3] Per tutto il periodo delle opere i documenti di cui al Co 2 sono conservati in cantiere, datati e firmati dal costruttore e dal direttore dei lavori; in cantiere è tenuto di norma un giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore.
- [4] Le opere di cui al Co 1 .sono sottoposte a collaudo statico da parte di un ingegnere o architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
- [5] Entro 60 d dall'Ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deposita presso la Dp SStt una relazione in duplice copia sull'adempimento degli obblighi di cui al Co 2. Entro lo stesso termine il concessionario nomina il collaudatore e ne dà comunicazione alla Dp SStt, precisando il termine di tempo fissato per le operazioni di collaudo.
- [6] Entro il termine fissato il collaudatore redige e trasmette alla Dp SStt il certificato di collaudo, redatto di due copie, una delle quali è restituita con attestazione per il concessionario.
- [7] Il Comune esercita vigilanza sugli adempimenti previsti ai Co precedenti attraverso funzionari e agenti comunali. In particolare accerta:

- a) che in cantiere siano conservati i documenti di cui al Co 2;
- b) che la costruzione corrisponda al progetto depositato.

### Art 30. Ponti stradali

- [1] La progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali di cui alla Ln 64/1974, esclusi i ponti ferroviari, rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 4 Mag 1990 e Cm LLpp 34233/1991.
- [2] ponti su strada ordinaria hanno altezza libera non inferiore in alcun punto a m 5, tenuto conto delle pendenze della strada sottostante. I ponti su strada a traffico selezionato possono avere per motivi validi e comprovati un'altezza minore, ma comunque non inferiore a m 4.

[3] Ove vincoli non eliminabili impongano una misura inferiore a quella di cui al Co 2 i ponti possono avere un'altezza minore, ma comunque non inferiore a m 3,20, previo parere favorevole del comando militare e del Cp VVff competenti per il territorio.

[4] I sottopassaggi pedonali hanno altezza libera non inferiore a m 2,50.

#### Art 31. Prevenzione danni da movimenti sismici.

[1] Al fine della prevenzione di danni da movimenti sismici le costruzioni rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 24 Gen 1986. In particolare le altezze e distanze tra edifici rispettano quanto previsto al titolo C. Edifici.

[2] Il grado di sismicità assunto per l'individuazione delle azioni sismiche e di quanto altro specificato nelle norme tecniche è  $S=9$ .

[3] Gli edifici sono progettati e costruiti in modo da resistere alle azioni sismiche di cui alla Ln 64/1974, Art 9.

[4] Le strutture e le fondazioni sono verificate secondo le norme di cui alla Ln 64/1974, Art 10 e 11.

[5] I lavori di costruzione, riparazione strutturale, sopraelevazione e relative varianti sono denunciati alla Dp SSStt ed al Sindaco. La comunicazione - denuncia reca le indicazioni ed è corredata degli elaborati di cui al Dpgr 0164/Pres/1989, Art 3, Co 6 e seguenti. La ricezione da parte della Dp SSStt della comunicazione - denuncia e la restituzione entro 10 d di un esemplare del progetto munito di attestazione autorizzano l'inizio dei lavori strutturali. La comunicazione - denuncia può assorbire la denuncia di cui all'Art 29, Co 2.

#### Art 32. Modalità di esecuzione delle opere.

[1] Le opere disciplinate dal Red sono eseguite conformemente al progetto approvato e con le migliori regole d'arte ed accorgimenti perché riesca solida, igienica, decorosa ed adatta alla destinazione.

[2] Sono inoltre adottate le norme antinfortunistiche e le cautele di legge affinché siano evitati pericoli a persone e cose ed attenuati eventuali disagi a terzi. In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori dagli orari normalmente destinati al riposo della popolazione. Il Sindaco stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita la competente U.S.L. (D.P.C.M. 1.3.1991, art. 1 punto [4]).

#### Art 33. Opere sul confine di aree pubbliche

[1] Per l'esecuzione di opere sul confine di spazi pubblici o aperti al pubblico il costruttore chiude il luogo mediante assiti, di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, tinteggiati agli angoli a strisce biancorosse per tutta l'altezza ed illuminati con lampade rosse dal tramonto all'alba. Le porte sono aperte verso l'interno e tenute chiuse durante la sospensione del lavoro.

[2] Gli assiti non sono necessari per opere di lieve entità da eseguirsi ai piani superiori; in questo caso sono collocati segnali per avviso ai passanti.

#### Art 34. Occupazione di aree pubbliche.

[1] La collocazione di opere provvisorie di cantiere su suolo pubblico è soggetta ad Aut del Comune, rilasciata a seguito di domanda indicante località, estensione e durata presumibile dell'occupazione; scaduto il termine di durata la prosecuzione dell'occupazione è subordinata a nuova domanda ed Aut.

[2] Ricevuta la domanda il Comune:

- a) accerta attraverso l'Utc lo stato di consistenza dell'area di prevista occupazione;
  - b) determina le prescrizioni per l'agevole accesso ad eventuali servizi pubblici interessati;
  - c) determina una somma che il richiedente deposita in anticipo per garanzia di ripristini.
- [3] Il Comune può negare l'Aut alla collocazione di opere provvisorie a terra, in quanto ingombranti il traffico pubblico e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo.

#### Art 35. Interruzione dei lavori.

[1] Nel caso di interruzione dei lavori per oltre due mesi, salvo che essa dipenda da dimostrate cause di forza maggiore, il Comune può far cessare l'occupazione del suolo pubblico.

[2] Il proprietario fa eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite. In caso di inadempienza è provveduto d'ufficio a termini del Tulcp, Art 55, e della Ln 2248/1865, Art 76.

#### Art 36. Riconsegna di aree pubbliche occupate.

[1] Compiuti i lavori il concessionario riconsegna l'area pubblica occupata sgombra e ripristinata a regola d'arte.

[2] Agli oneri conseguenti ad eventuali danni o ad ulteriori lavori necessari è provveduto con la somma depositata, salvo maggiori spese da addebitarsi comunque al concessionario.

[3] La somma depositata è svincolata a seguito dell'accertamento da parte dell'Utc dell'avvenuto ripristino.

Art 37. Trasporto di materiali.

- [1] I materiali provenienti da demolizione e scavi sono trasportati in discariche autorizzate. I materiali eventualmente dispersi lungo il percorso sono immediatamente raccolti dal trasportatore.

Capo VII - NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI.

Art 38. Richiamo alla disciplina statale.

- [1] I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, cemento armato, metallo, legno ed altri materiali sono condotti secondo le norme di prevenzione degli infortuni di cui al Dpr 164/1956 e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, secondo le norme di cui al Dpr 547/1955. In ogni caso sono applicate le disposizioni di cui alla Cm Lav. 1 49/1985.
- [2] Le norme di cui al Co 1 non sono applicate all'esercizio delle cave, ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ed ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa.

Art 39. Transito nei cantieri.

- [1] Durante i lavori è assicurata nei cantieri la sicurezza del transito di persone e veicoli.
- [2] Le rampe di accesso al fondo degli scavi di spleamento o di sbancamento hanno carreggiata solida, pendenza adeguata ai mezzi e larghezze tale da consentire un franco di almeno m 0,70 oltre la sagoma di ingombro del veicolo.
- [3] Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, sono realizzate piazzole o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a m 20 lungo il lato opposto.
- [4] I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno nei tratti prospicienti il vuoto ove il dislivello superi i m 2 sono provvisti di parapetto.
- [5] Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile sono sostenute con tavole e paletti.
- [6] Lungo le vie d'accesso e presso i punti pericolosi non proteggibili sono apposte segnalazioni adottate disposizioni per evitarsi la caduta di mezzi e materiali dal terreno a monte dei posti di lavoro.
- [7] il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili è impedito con barriere o protetto con altre misure adeguate.

Art 40. Fosse della calce.

- [1] Le fosse della calce sono allestite in zona appartata dal cantiere e munita su tutti i lati di parapetto con arresto al piede.
- [2] Eventuali passerelle sono costruite solide e ugualmente munite di parapetto con arresto al piede.

Art 41. Idoneità delle opere provvisionali.

- [1] Le opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate allo scopo e conservate in efficienza per l'intera durata dei lavori.
- [2] In caso di cattivo allestimento il Comune può ordinare l'immediato sgombero dell'area e la rimozione delle opere.

Art 42. Scale a mano.

- [1] Le scale a mano hanno le caratteristiche di resistenza di cui al Dpr 547/1955, assenza di riparazioni provvisorie e sporgenza minima di m 1 oltre il piano di accesso; le scale a mano sono comunque vincolate a strutture resistenti.
- [2] Le scale a mano usate per l'accesso ai piani dei ponteggi e delle impalcature non possono essere poste una in prosecuzione dell'altra.
- [3] Le scale di collegamento di due ponti se sistemate verso la parte esterna sono provviste sul lato esterno di un corrimano - parapetto.

Art 43. Protezione dei posti di lavoro

- [1] I luoghi destinati all'impasto di calcestruzzo malte o ad altre operazioni a carattere continuativo nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento o sollevamento dei materiali sono protetti dalla caduta di materiali con un solido impalcato ad altezza non maggiore di m 3 da terra.
- [2] Il posto di carico e di manovra degli argani a terra va delimitata con barriere impedenti la permanenza e il transito di persone sotto i carichi.

Art 44. Lavori in prossimità di linee elettriche.

[1] In prossimità di linee elettriche aeree le opere ed i ponteggi rispettano distanza minima di 5 m; la distanza può essere ridotta previa segnalazione all'Enel, ove sia provveduto all'allestimento di una protezione adeguata ad evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori.

#### Art 45. Splanteamento e sbancamento.

[1] Nei lavori di splanteamento o sbancamento senza l'impiego di escavatori meccanici le pareti dei fronti di attacco sono tenute con inclinazione o tracciato tali da impedire franamenti.

[2] Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50 è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e franamento della parete.

[3] Quando per la particolare natura del terreno o per causa di pioggia, di infiltrazione, di gelo e disgelo o per altri motivi siano da temere frane o scoscendimenti e il terreno è armato e consolidato.

#### Art 46. Scavi

[1] Nello scavo di pozzi e trincee profondi oltre m 1,50 e nello scavo di cunicoli il terreno è sostenuto mediante l'applicazione progressiva di armature.

[2] Negli scavi in prossimità di edifici o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite sono adottate idonee armature e precauzioni.

#### Art 47. Depositi di materiali in prossimità degli scavi.

[1] E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio di scavi; qualora i depositi siano necessari per la conduzione dei lavori il terreno è puntellato.

#### Art 48. Ponteggi ed opere provvisionali.

[1] I lavori ad altezza superiore a m 2 sono eseguiti con l'ausilio di impalcature, ponteggi od opere provvisionali, o comunque con l'adozione di precauzioni per l'eliminazione del pericolo di caduta di persone o cose.

#### Art 49. Deposito di materiali sulle impalcature.

[1] Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari al lavoro.

#### Art 50. Disposizione degli elementi delle impalcature.

[1] I montanti, i correnti, i traversi ed i relativi collegamenti delle impalcature sono disposti con le modalità particolari stabilite per i singoli elementi.

[2] Le tavole costituenti il piano di calpestio sono disposte senza parti a sbalzo e poggiate su quattro traversi, assicurate contro gli spostamenti e bene accostate tra loro ed all'opera in costruzione.

[3] Le tavole esterne sono poste a contatto dei montanti.

#### Art 51. Necessità di parapetti.

[1] Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie poste ad altezza maggiore di m 2 sono provviste su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore è posto a non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapièdè alta non meno di m 0,20 messa di costa ed aderente al tavolato.

[2] Correnti e tavola fermapièdè sono applicati dalla parte interna dei montanti.

#### Art 52. Ponti a sbalzo.

[1] Nei casi in cui particolari esigenze non permettano l'impiego di ponti normali sono consentiti ponti a sbalzo rispondenti a rigorosi criteri di solidità e stabilità.

#### Art 53. Sottoponti.

[1] Gli impalcati e ponti di servizio sono dotati di un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, e distanza non superiore a m 2,50.

[2] La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e per lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a 5 d.

#### Art 54. Impalcature per opere in conglomerato.

[1] Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, qualora non sia costruita da terra un'impalcatura normale con montanti, prima dell'erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali è sistemato in corrispondenza del piano raggiunto un ponte di sicurezza a sbalzo avente larghezza utile minima di m 1,20.

[2] Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta e della trave perimetrale hanno sporgenza dal filo del fabbricato per l'affrancamento della sponda esterna del cassero massima di m 0,40.

[3] Come sottoposte può essere utilizzato l'implicato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

[4] In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento è sistemato all'altezza del solaio di copertura del piano terreno un impalcato di sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita da una chiusura continua di graticci sul ponte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con lo sbarramento dell'area sottostante.

#### Art 55. Andatoie e passerelle.

[1] Le andatoie hanno larghezza minima di m 0,60 se destinate al solo passaggio di persone, e minima di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La pendenza non può superare il 50%. Sulle tavole sono fissati listelli trasversali alla distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

[2] Le andatoie e le passerelle sono munite verso il vuoto di parapetti e tavole fermapiede.

#### Art 56. Strutture speciali

[1] Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda o di opere sporgenti dai muri sono adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie di sostegno fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

#### Art 57. Difesa delle aperture.

[1] Le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da parapetto e tavola fermapiede, anche mobili per eventuale passaggio, oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

[2] Le aperture dei muri prospicienti il vuoto o vani di profondità superiore a m 0,50 sono munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure sbarrate.

#### Art 58. Scale in muratura.

[1] Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione fino alla posa in opera delle ringhiere sono applicati parapetti con tavola fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.

[2] Il vano scala è coperto con una robusta impalcatura, posta all'altezza del pavimento del primo piano, a difesa del transito al piano terreno contro la caduta dei materiali.

[3] Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, ove non siano sbarrate, sono fissati tavolati della larghezza minima di m 0,60 e con listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

#### Art 59. Protezione dei conglomerati cementizi.

[1] I conglomerati cementizi sono protetti durante la stagionatura da urti e vibrazioni, dal rapido prosciugamento delle superfici e da temperature eccessivamente basse o alte. Negli impasti è da evitarsi l'impiego di sostanze corrosive del ferro d'armatura.

#### Art 60. Demolizioni.

[1] I lavori di demolizione sono condotti con cautela ed ordine dall'alto verso il basso, in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture importanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, e ricorrendo ove occorra al preventivo puntellamento.

[2] Oltre l'altezza di m 5 la demolizione dei muri è condotta con l'ausilio di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

[3] Nella zona sottostante la demolizione sono vietate la sosta ed il transito, mediante segnalazione o sbarramento.

[4] la demolizione di parti di strutture aventi altezza da terra inferiore a m 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o spinta. In tal caso la trazione o la spinta sono esercitate, in modo graduale, soltanto su elementi di struttura isolati dal resto del fabbricato. La trazione è eseguita da distanza non minore di una volta e mezza rispetto all'altezza della struttura in abbattimento.

[5] l'eventuale scalzamento dell'opera può aver luogo solo previo puntellamento. La rimozione dei puntelli è eseguita a distanza a mezzo di funi.

[6] E' da evitarsi in ogni caso che per la caduta di strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici od opere adiacenti.

[7] La demolizione di opere è preceduta dallo svuotamento di eventuali pozzi, vasche, cisterne e simili.

[8] Qualora la demolizione interessi materiali contenenti amianto, prima dell'inizio dei lavori deve essere predisposto e presentato all'U.S.L. Settore igiene Pubblica, da parte del titolare della Ditta appaltatrice, un piano di lavoro di rimozione dell'amianto ai sensi dell'Art. 34 D.L. 277/1991. Il piano deve contenere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro 90 giorni dall'arrivo della documentazione i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del citato decreto.

#### Art 61. Convogliamento del materiale di demolizione.

[1] Il materiale di demolizione è trasportato o convogliato a terra in appositi canali con estremo inferiore ad altezza non superiore a m 2 dal livello del piano di raccolta.

[2] Ove sia costituito da elementi pesanti o ingombranti il materiale di demolizione è calato a terra con mezzi idonei.

[3] Durante i lavori di demolizione il sollevamento di polvere è ridotto con irrorazione delle murature e dei materiali di risulta.

#### Art 62. Accumuli di materiali vietati.

[1] E' vietato l'accumulo di materiali pesanti provenienti da demolizioni nei piani superiori di edifici.

[2] E' vietato in qualsiasi luogo l'accumulo di materiale suscettibile di incendio.

### Capo VIII - REQUISITI E DOTAZIONI DEGLI EDIFICI IN GENERE.

#### Art 63. Isolamento dei vani.

[1] Nelle nuove costruzioni il piano di calpestio dei vani abitabili è posto ad un livello minimo di m 0,15 superiore alla quota del terreno, da sistemarsi e impermeabilizzarsi esternamente ai muri perimetrali per una larghezza minima di m 0,80; fuori dai casi di cui al Co 2 sotto il solaio è realizzata un'intercapedine d'aria o vespaio aerato dell'altezza minima di m 0,20.

[2] Sotto il livello di cui al Co 1 possono essere ricavati vani accessori o adibiti ad uso diverso da abitazione, purché adeguatamente isolati ed aerati.

#### Art 64. Altezza minima dei vani.

[1] I vani adibiti ad abitazione, ad ufficio pubblico e privato e ad albergo hanno altezza interna utile minima di m 2,50.

[2] I vani accessori quali corridoio, disimpegno, bagno, gabinetto e simili hanno altezza interna utile minima di m 2,40.

[3] Nel caso di altezze non uniformi le stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a m 2 nei vani di cui al Co 1, e a m 1,70 nei vani di cui al Co 2 e nei vani di cui al Co 1 aventi superfici superiori alla minima consentita limitatamente alla superficie eccedente e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti di cui ai Co 1 e 2,

[4] Compensandosi le altezze il volume dei vani di cui al Co 1 non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima moltiplicata per l'altezza minima consentita.

[5] Per interventi su edifici compresi in zona A per i quali i PPuu o altre norme prevedano opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti, purché le stesse non siano inferiori ai seguenti limiti:

a) nei vani di cui al Co 1: m 2,20 e, ai fini della compensazione, m 2;

b) nei vani di cui al Co 2: m 2 e, ai fini della compensazione, m 1,70.

[6] Stralciato.

[7] Stralciato.

#### Art 65. Superfici finestrate.

[1] I vani adibiti ad abitazione, ad ufficio pubblico e privato e ad albergo hanno una superficie finestrata apribile minima pari a 1/10 della superficie di pavimento.

[2] Per interventi su edifici di cui all'Art 64, Co 5 e 6, è consentito il mantenimento delle superfici

finestate apribili preesistenti purché non inferiori a 1/15 della superficie di pavimento.

Art. 66. Protezione dagli agenti atmosferici.

[1] Agli edifici è assicurata un'adeguata difesa dagli agenti atmosferici ed un favorevole regime termico interno. La pendenza delle coperture è adeguata al tipo di manto.

Art. 67. Protezione acustica

[1] Negli edifici è garantita la protezione da rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati nel fabbricato e da rumori e suoni aerei provenienti da spazi contigui.

[2] Negli edifici plurifamiliari tra unità contigue è realizzata una parete doppia o portante; tra unità sovrapposte è realizzato un pavimento galleggiante.

Art. 68. Caratteristiche dei materiali di costruzione.

[1] Nelle opere sono utilizzati materiali rispondenti alle caratteristiche stabilite con leggi, decreti, circolari dello Stato o del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Ente nazionale di unificazione (Uni) o del Comitato elettrotecnico italiano (Cei).

[2] In edifici destinati alla permanenza continua o temporanea di persone è da evitarsi l'impiego di materiali contenenti amianto.

[3] Le fibre di vetro isolanti sono impiegate come indicato in Cm San. 23/1991.

Art. 69. Prevenzione di barriere architettoniche.

[1] Al fine della prevenzione, eliminazione o superamento degli impedimenti fisici definiti come barriere architettoniche e di predisposizione per l'accesso e la fruibilità da parte dei disabili le opere pubbliche e le opere private aperte al pubblico rispettano le norme di cui alla Ln 118/1971, e Dpr 384/1978, Ln 13/1989 e Dm LLpp 236/1989.

[2] Gli edifici pubblici e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria hanno comunque le seguenti caratteristiche:

- a) percorsi pedonali: larghezza minima di m 1,20 e pendenza massima 8%, con ripiani di m 1,50 alla distanza massima di m 10 ed eventuali griglie con interspazio nel senso di marcia non superiore a cm 1,5;
- b) posti macchina specifici: larghezza minima di m 3; complanarità o dislivello massimo di cm 2,5 rispetto ai percorsi pedonali;
- c) accessi: larghezza netta minima di m 0,90 e soglie di altezza massima di cm 2,5; zone antistanti e retrostanti all'accesso in piano di profondità minima di m 1,20 ciascuna;
- d) piattaforme di distribuzione tra percorsi orizzontali e verticali: superfici minima di m<sup>2</sup> 4 e lato minore di lunghezza minima di m 1,50;
- e) ascensori: cabine di dimensione interna minima di m 1,40 x 1,10 e porta di larghezza netta minima di m 0,80;
- f) corridoi: larghezza minima m 1,20 e porte di larghezza netta minima di m 0,85; spazio intermedio tra 2 porte successive di profondità minima di m 1,50, oltre a quello interessato dalle ante in apertura;
- g) servizi igienici: dimensione interna minima di m 1,80 x 1,80, con porta di larghezza minima di m 0,85;
- h) scale: larghezza minima di m 1,20;
- i) apparecchi di comando e utilizzazione: altezza dal pavimento massima di m 0,90.

[3] Salvo quanto previsto ai Co 1 e 2, i progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione generale e di spazi esterni di pertinenza rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 236/1989. Il progetto comunque prevede:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e delle singole unità immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d) l'installazione nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra di un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Gli elaborati tecnici evidenziano chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visibilità e adattabilità. In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici sono descritti tramite specifici elaborati grafici. Al progetto è allegata una dichiarazione di tecnico abilitato di conformità degli elaborati alle norme di cui alla Ln 13/1989. Il certificato di abitabilità o agibilità può essere subordinato alla presentazione di una perizia giurata di tecnico abilitato dichiarante il rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 70. Parcheggi privati.

[1] Salvo diversa specifica norma, nell'ambito di edifici per la parte di cubatura destinata ad abitazioni, uffici o negozi, nuovi o ricostruiti, o in aree ad esse asservite con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario, sono ricavati spazi per parcheggi nella misura minima di 1 m<sup>2</sup> per ogni 10 m<sup>3</sup> di volume utile.

#### Art 71. Dotazioni per la posta.

[1] Gli edifici in genere sono dotati di cassette per la corrispondenza ove possibile accessibili dall'esterno.

[2] Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari superiore a 4 sono dotati di una o più cassette per stampe e periodici, con feritoia della dimensione minima di cm 25 x 4.

[3] Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari superiore a 36 sono dotati di uno specifico locale per la posta, attrezzato come previsto ai Co 1 e 2.

#### Art 72. Applicazioni del Comune.

[1] Il Comune può fare applicare a edifici e manufatti prospicienti spazi pubblici:

- a) tabelle indicanti denominazioni di vie e piazze;
- b) targhette recanti i numeri civici;
- c) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciati;
- d) supporti e comandi per servizi pubblici;
- e) tabelle segnaletiche stradali.

[2] Ai proprietari interessati dall'applicazione degli elementi di cui al Co 1 è vietato di diminuirne la visibilità o le condizioni d'uso.

### Capo IX - REQUISITI DEGLI EDIFICI DI ABITAZIONE.

#### Art 73. Norme tecniche.

[1] Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali - dimensionali, fisico - ambientali e tecnologici di cui alle norme tecniche nazionali e regionali.

#### Art 74. Superficie minima abitabile.

[1] Le abitazioni hanno una superficie utile abitabile minima per abitante di m<sup>2</sup> 14 per i primi 4 abitanti e m<sup>2</sup> 10 per ciascuno dei successivi.

[2] Le stanze da letto hanno una superficie minima di m<sup>2</sup> 8 se per una persona e m<sup>2</sup> 12 se per due persone.

[3] Ogni alloggio è dotato di una stanza di soggiorno della superficie minima di m<sup>2</sup> 12.

[4] I locali di abitazione, eccettuati servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale, ripostigli e simili, sono dotati di finestra apribile.

[5] Gli alloggi monostanza hanno una superficie minima comprensiva dei servizi di m<sup>2</sup> 25 se per una persona, e m<sup>2</sup> 35 per due persone.

#### Art 75. Dotazione minima.

[1] Ogni alloggio è dotato di:

- a) Stanza da bagno, con vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;
- b) cucina o posto di cottura con acqua potabile;
- c) impianto di riscaldamento tale da assicurare una temperatura dell'aria interna compresa tra i 18 e 20 gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti destinati alla permanenza e nei servizi, esclusi i ripostigli.

[2] I locali per servizi igienici non possono avere comunicazione diretta con locali di soggiorno o cucina.

[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

#### Art 76. Servizi igienici e scale.

[1] E' consentito l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:

- a) ciascuno degli ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, assicurante un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura o una ventilazione che assicuri almeno 10 ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione, che deve essere avviata contestualmente all'accensione della luce o dell'apertura della porta, per 7 minuti primi dopo l'uscita della persona dal servizio. Le porte dovranno avere uno zoccolo vuoto grigliato di almeno 10 cm per la presa d'aria;

- b) gli impianti siano collegati ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
- c) non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.
  - [2] E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull'esterno a condizione che:
    - a) siano garantite le condizioni di sicurezza e di igiene;
    - b) le scale e i disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per le scale ed eventualmente indiretta per i disimpegni.

Art 77. Dotazione di spazi comuni.

[1] Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari ad uso abitativo servite da una stessa scala superiore a sei sono dotati di locali di uso comune per deposito, gioco, riunioni o altro, a livello dell'ingresso principale o del piano interrato o seminterrato, di superfici netta minima di  $m^2$  0,75 per ogni alloggio, e, comunque non inferiore a  $m^2$  8. Il vano di ingresso ha una superficie netta minima di  $m^2$  9.

Art 78. Rivestimento di cucine e servizi igienici.

[1] Le pareti delle cucine o posti di cottura sono rivestite in corrispondenza dell'acquaio e dei fornelli con materiale impermeabile per un'altezza minima di m 1,60. Sopra i fornelli è installato un impianto di aspirazione forzata e traduzione delle esalazioni oltre la copertura dell'edificio.

[2] Il pavimento e le pareti dei servizi igienici sono rivestiti con materiale impermeabile per un'altezza minima di m 1,80.

Capo X - OPERE E ATTIVITA SPECIALI.

Art 79. Edifici di uso pubblico in genere.

[1] Gli edifici di uso pubblico rispettano i PPuu, il Red e le leggi e regolamenti speciali per la particolare destinazione.

[2] In ogni caso sono rispettati i requisiti di altezza previsti dalle norme di settore, ed installati servizi igienici di uso non promiscuo con abitazioni.

Art 80. Edifici scolastici.

[1] Gli edifici scolastici rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 18 Dic 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 81. Strutture ricettive turistiche.

[1] Le strutture ricettive turistiche gestite da enti o da privati per le esigenze del turismo sociale e giovanile rispettano le norme di cui alla Ln 217/1983, Lr 39/1988 e Ln 336/1991.

[2] Le strutture ricettive di cui al Co 1 sono dotate di impianto idrico, elettrico antincendio, di fognatura e di sistema di raccolta dei rifiuti.

Art 82. Cimiteri.

[1] I cimiteri rispettano le norme di cui al Dpr 285/1990. In particolare essi sono approvvigionati di acqua potabile, dotati di camera mortuaria, ossario comune, servizi igienici e deposito rifiuti e recintati con muro di altezza minima di m 2,50 dal piano di campagna.

Art 83. Esercizi commerciali di grande dettaglio.

[1] Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a  $400 m^2$  rispettano i limiti, i criteri di localizzazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di cui alla Lr 41/1990 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al Piano regionale del commercio.

Art 84. Ricoveri di animali.

[1] I ricoveri di animali sono illuminati, ventilati naturalmente e dotati di acqua potabile.

[2] Il pavimento è impermeabilizzato e costruito pendente verso degli scolì; le pareti ed il soffitto sono costruiti lisci e disinfettabili.

[3] I ricoveri per bovini hanno:

- a) cubatura minima  $m^3$  30 per ogni capo di bestiame grosso e  $m^3$  15 per ogni capo di bestiame piccolo,
- b) concimaia o vasca per deiezioni impermeabilizzata, dimensionata in relazione alla quantità di deiezioni prodotta in sei mesi; la concimaia o vasca non sono necessarie per ricoveri di bestiame brado o semibrado.

[4] I ricoveri per suini hanno:

- a) cubatura m<sup>3</sup> 10 per ogni capo grosso e m<sup>3</sup> 5 per ogni capo piccolo;
- b) vasca per deiezioni impermeabilizzata.

[5] I ricoveri per equini hanno uno spazio per stabulazione libera della superficie minima di m<sup>2</sup> 40 per ogni capo.

[6] Le strutture per ricovero e custodia di cani e felini rispettano le norme di cui al Dpgr 0271/Pres/1991.

[7] I silos foraggeri hanno di norma una distanza da abitazioni minima di m 25.

[8] I ricoveri di animali aventi superfici lorda di pavimento inferiore a m<sup>2</sup> 10 costituiscono accessori della residenza, salvo che i ricoveri di suini.

[9] Le distanze di ricoveri di animali dai confini sono stabilite dai PPuu.

[10] Le concimaie hanno recinto con sporgenza dal terreno minima di m 0,80, vasca per liquami impermeabilizzata. Ove abbiano distanza da zone per insediamenti o abitazioni esistenti inferiore rispettivamente a m 100 e m 50 le concimaie sono dotate di portellone di chiusura. Le concimaie nuove hanno di norma una distanza da abitazioni minima di m 25.

[11] Gli apiari sono posti alla distanza da strade e confini di proprietà minima di m 10 nella direzione di sortita delle api e m 5 nelle altre direzioni. Le distanze non sono prescritte quando tra gli apiari e le strade o fondi confinanti siano interposti ripari aventi altezza non inferiore a m 2 ed estensione non inferiore a m 5 oltre gli alveari, idonei ad impedire il passaggio delle api.

#### Art 85. Distributori di carburante.

[1] Gli impianti per distribuzione di carburante rispettano le norme di cui alla Lr 20/1990 e Dpgr 0193/Pres/1991. In particolare i nuovi impianti hanno le seguenti superfici minime:

| Tipo di impianto            | localizzazione rispetto a centro edificato | Superficie In m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| a) Stazione di servizio     | Esterna                                    | 1.800                        |
| b) Stazione di rifornimento | Esterna                                    | 1.500                        |
| c) Stazione di servizio     | Interna                                    | 1.000                        |
| d) Stazione di rifornimento | Interna                                    | 1.500                        |
| e) Chiosco                  | Interna                                    | 400                          |

[2] Nel calcolo della superficie sono compresi i percorsi di ingresso ed uscita dagli impianti.

[3] Le superfici di cui al Co 1 possono essere derogate motivatamente nella misura del 15%, elevata al 30% ove il Comune sia individuato come turistico ai sensi della Lr 37/1989, Art 3.

#### Art 86. Opere per servizi ed accessori.

[1] Le opere per servizi ed accessori sono realizzate in coerenza di forme e materiali con gli elementi di pregio del contesto territoriale.

[2] Salvo specifico divieto di PPuu le opere per servizi ed accessori di altezza non superiore a m 3 possono essere realizzate a confine di proprietà.

[3] Salvo diversa specifica norma di PPuu le cabine elettriche e del gas rispettano le sole norme di distanza di cui al Codice civile.

#### Art 87. Sale ed arene cinematografiche.

[1] La costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinarsi a sale e arene cinematografiche, l'ampliamento di sale o arene cinematografiche in attività e la destinazione di teatro a sala cinematografica sono soggetti ad Aut del Min Tur., ai sensi del Dm Tur. 184/1992.

[2] L'Aut di cui al Co 1 non è necessaria per ristrutturazione funzionale di sala cinematografica non finalizzata alla trasformazione in multisala e non implicante aumento del numero dei posti.

[3] L'Aut di cui al Co 1 per locali al chiuso è subordinata, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro 3 mesi dalla data di notificazione e siano ultimati entro 18 mesi dalla data di inizio.

[4] Le opere di cui al Co 1 rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. - Direzione generale servizi antincendio 16/1951, Ln 118/1971, D.P.R. 384dd. 27.4.1978 e normativa antisismica.

#### Art 88. Cave di materie inerti.

[1] L'attività di cava di materie inerti dal sottosuolo rispetta le norme di cui alla Lr 35/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Stralciato

[3] L'esercizio dell'attività è soggetto ad Aut della Regione e stipula con il Comune di una convenzione nella quale sono previsti i tempi e i modi ed è determinato il deposito cauzionale o la diversa garanzia per la risistemazione dell'area, secondo la convenzione - tipo di cui al Dpgr 0457/Pres/1987.

#### Art 89. Discariche

[1] Le discariche di rifiuti sono disciplinate dalla L.R. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] I progetti di discarica sono corredati da uno studio di impatto ambientale e da un progetto di risistemazione dell'area.

[3] L'esercizio dell'attività è subordinato ad Aut di Regione, Provincia o Comune, secondo le rispettive competenze, e alla stipulazione con il Comune di una convenzione prevedente tempi, modi e deposito cauzionale o diversa garanzia per la risistemazione dell'area.

#### Art 90. Piscine natatorie.

[1] Le piscine natatorie di uso pubblico rispettano le norme di cui all'Atto di intesa tra Stato e regioni pubblicato in supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale 39/1992.

### Capo XI - OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI.

#### Art 91. Decoro di opere esteriori e spazi aperti.

[1] Le opere esteriori rispettano criteri di decoro e compatibilità ambientale; a questo fine il Comune, sentita la Ced, può prescrivere particolari opere di finitura. Gli spazi aperti sono ripuliti di erbe infestanti e rifiuti e scolati delle acque. Eventuali pavimentazioni esterne sono realizzate possibilmente permeabili alle acque.

[2] Le baracche, box, concimaie, contenitori di rifiuti, serbatoi fuori terra, depositi all'aperto, opere precarie e opere degradanti l'ambiente in genere sono sottratte alla vista da spazi pubblici mediante barriere vegetali o murarie, da prevedersi in Con o Aut.

[3] Le antenne radiotelevisive, pannelli solari ed altri impianti esterni agli edifici sono per quanto possibile sottratti alla vista da spazi pubblici mediante collocazione verso le parti interne dei lotti. Nei condomini sono adottate antenne del tipo centralizzato.

[4] Le insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose sono applicati negli spazi indicati dal Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 95/bis successivo e comunque in posizione o luogo tale da evitare confusione con segnali stradali, abbagliamento o diminuzione della visibilità stradale e degradazione del paesaggio. Nell'ambito del regolamento sulla pubblicità di cui al Dpr 639/1972 il Comune adotta e prescrive mediante un abaco eventualmente differenziato per zone limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica e ambientale. In assenza dell'abaco è vietata l'installazione di elementi pubblicitari fissi.

[5] Il Comune può imporre ai proprietari l'esecuzione di opere di manutenzione e la rimozione di elementi indecorosi, contrastanti con l'ambiente o ingeneranti pericoli, indicando modalità e termini e riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi di legge.

[6] I reliquati emergenti di strutture fisse non più utilizzate o non suscettibili di utilizzazione sono smantellati ed allontanati a cura e spese dei soggetti che li hanno eretti.

#### Art 92. Aggetti su spazi pubblici.

[1] Gli aggetti di opere edili, lampade, insegne e simili su spazi pubblici sono ammesse esclusivamente all'interno di marciapiedi e per una sporgenza dalla facciata non superiore a m 0,10 fino all'altezza di m 2,20, non superiore a m 0,30 da m 2,20 a m 3, non superiore a m 0,90 da m 3 a m 4,50 e non superiore a m 1,50 oltre m 4,50. In ogni caso fino all'altezza di m 4,50 gli aggetti hanno arretramento rispetto al limite di carreggiata minimo di m 0,50.

[2] Su spazi pedonali aperti al pubblico sono ammesse tende di altezze dal suolo in nessun punto inferiore a m 2,20 e arretramento rispetto al limite di carreggiata minimo di m 0,50; l'apposizione delle tende può essere vietata se costituente ostacolo al traffico o comunque limitanti la visibilità.

[3] I sacramenti prospettanti su spazi pubblici ad altezza inferiore a m 2,20 hanno sporgenza dal paravento esterno massima di m 0,05.

#### Art 93. Aperture su spazi pubblici.

[1] Le finestre di locali seminterrati apertisi su marciapiede hanno rialzo della base minimo di m 0,10 e inferriata fissa.

[2] I piani di pavimento dei portici e marciapiedi possono avere aperture in piano orizzontale per illuminazione dei sotterranei, purché ricoperte da elementi trasparenti o traforati, a superficie scabra, staticamente idonei e collocati a perfetto livello del suolo.

#### Art 94. Recintazione.

[1] Salvo diversa specifica norma di PPuu le recinzioni di proprietà hanno altezza massima di m 1,80 rispetto alla quota di marciapiede o di piano di campagna preesistente. Presso fondi a dislivello l'altezza massima è ridotta di una misura pari al 50% della differenza di quota, fino a m 1,20 rispetto al piano interno. I cancelli e le relative protezioni possono comunque raggiungere l'altezza di m 3,50.

[2] L'altezza massima può essere derogata per il ripristino di recinzioni di pregio esistenti ovvero per la costruzione di recinzioni in pietra e/o sassi a vista.

[3] In occasione della realizzazione di nuove recinzioni o ricostruzione di esistenti il Comune può prescrivere la realizzazione di un ricovero accessibile dalla strada per contenitori di rifiuti solidi urbani, nonché l'allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi presso curve, accessi o intersezioni stradali.

[4] Ove possa mantenersi una distanza da edifici interni al lotto minima di m 5 e non vi sia compromissione di preesistenze di interesse storico, artistico o ambientale le recinzioni nuove o ricostruite sono arretrate per ricavare uno stallo di sosta per vetture esterno della superficie minima m<sup>2</sup> 15 per ogni accesso carraio. Lo stallo ha larghezza minima di m 2,50.

[5] Il Comune adotta e prescrive mediante un abaco eventualmente differenziato per zone determinati tipi di recintazione e opere di contenimento di terreno in relazione a esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica e ambientale. In assenza dell'abaco è vietata la realizzazione di recinzioni se non in siepe a verde, eventualmente innervata con rete.

#### Art 95. Accessi veicolari

[1] Le rampe di accesso dei veicoli hanno pendenza non superiore al 20%, e sono precedute verso strada da un tratto piano orizzontale minimo di m. 5 dal filo della carreggiata. E' comunque consentita la deroga ai m. 5 nel caso in cui gli accessi veicolari avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato. Tali accessi dovranno essere indicati da segnaletiche orizzontali e verticali.

[2] Le rampe sono rivestite in materiale antisdrucciolevole ed insonorizzante, con scalinate o percorsi dentati per l'accesso dei pedoni.

[3] Gli accessi veicolari di nuova realizzazione hanno i seguenti requisiti:

- a) larghezza minima di m 3,50;
- b) arretramento dal margine della carreggiata pari a ml. 5,00. E' comunque consentita la deroga ai ml. 5 nel caso in cui gli accessi veicolari avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato. Tali accessi dovranno essere indicati da segnaletiche orizzontali e verticali

[4] Qualora il lotto sia contornato da più vie, gli accessi veicolari dovranno di norma essere posti sulla strada su cui grava minor traffico, salvo che le vie d'uscita dal lotto non arrechino grave pregiudizio alla proprietà privata. Gli accessi dovranno inoltre assicurare scorrevolezza in entrata ed in uscita, mitigazione dell'impatto visivo e contribuire all'arredo del territorio.

[4bis] L'apertura degli accessi veicolari deve rispettare l'art. 22 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 ed altresì le disposizioni contenute negli articoli 44 e 46 del Regolamento di attuazione dello stesso codice.

#### Art. 95/bis - Regolamentazione delle insegne, vetrine, targhe, tende da sole, etc.

**[1] Le insegne commerciali e le vetrine dei negozi sono classificate in base alla loro tipologia ed in base alla loro posizione rispetto all'edificio:**

##### per tipologia

- Insegne a bandiera;
- Insegne a pannello;
- insegne luminose e non;
- vetrine con vano avente cornice in pietra levigata o sagomata;
- vetrine con cornice in intonaco liscio o sagomato;
- vetrine senza cornice;
- vetrine con unico vano;
- vetrine con vano bi-tripartito o pluripartito;
- vetrine con vano largo o seriale;

##### per posizione:

- insegne interne alle vetrine;

- insegne esterne alle vetrine;
- insegne collocate direttamente sull'intonaco della facciata dell'edificio;
- vetrine con portico antistante;
- vetrine sporgenti rispetto alla cornice;
- vetrine rientranti rispetto alla bucatura;
- bacheche.

**[2] Le richieste relative a insegne, targhe, tende da sole, vetrine, bacheche e vetrinette debbono essere formulate in conformità alle seguenti indicazioni generali:**

- Indicazioni per la regolamentazione delle insegne a pannello esterne al foro – vetrina:

**Materiali:**

i pannelli di supporto delle insegne devono tener conto dei materiali e dei colori della facciata e devono essere realizzati con materiali di qualità, quali legno, ottone, rame, pietra, ferro, acciaio e alluminio (non anodizzato) trattati e nelle colorazioni che terranno conto del colore dell'intonaco delle facciate.

**Posizione dell'insegna:**

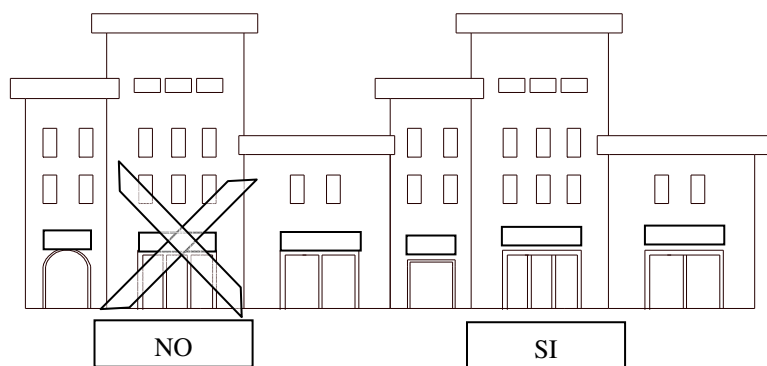
la posizione e la dimensione delle insegne pannello esterne devono tener conto dei seguenti criteri



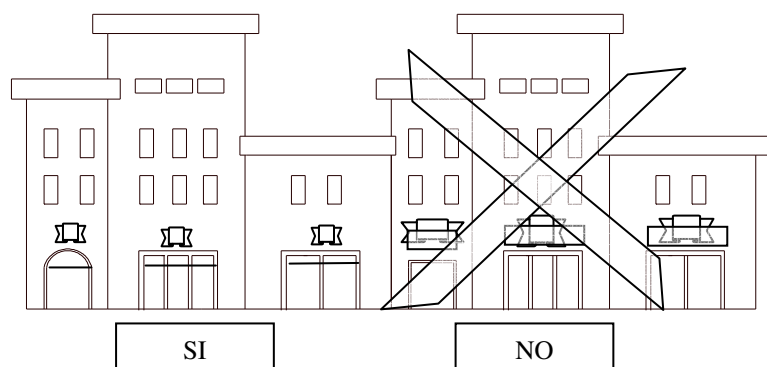
1)devono essere addossate quanto più possibile al vano della vetrina.



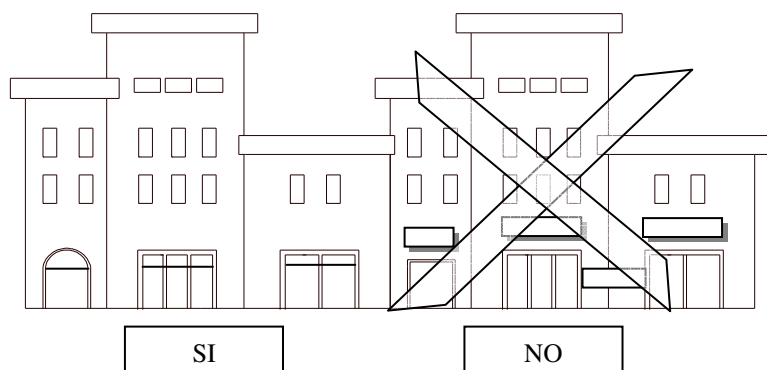
2)devono avere la stessa larghezza del vano della vetrina.



3)non devono essere collocate sulla cornice del vano della vetrina.



4)le insegne non devono sovrapporsi o avvicinarsi ad alcun elemento votivo, decorativo o monumentale che caratterizza e qualifica la facciata dell'edificio (ancone, effigi, targhe, fasce marcapiano, fregi ecc.)



5)le insegne non devono sporgere dal vano vetrina nel caso si sia in presenza di rivestimenti basamentali in pietra, bugnato sporgente, ecc.



6) l'insegna rettangolare non va applicata nel caso di vano della vetrina ad arco o ad arco ribassato.

- Indicazioni per la regolamentazione delle insegne interne al foro vetrina.

Negli edifici storici sarebbe preferibile adottare le insegne interne al foro – vetrina in quanto non alterano la facciata dell'edificio e, nel contempo, con la loro luminosità possono evidenziare il ritmo delle bucatore.

**Materiali:**

i materiali consentiti sono: legno, rame, pietra, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas. Le insegne possono essere a pannello o possono essere costituite da scritte a caratteri indipendenti. Possono essere realizzate nei materiali o colori indicati, ma tenendo conto delle colorazioni dell'intonaco degli edifici.

**Posizione:**

la superficie delle insegne non deve sporgere dal foro vetrina. Tali insegne possono far parte o del serramento o del vetro e definire lo spazio della bucatore.

- Indicazioni per la regolamentazione delle insegne a carattere indipendenti esterne al vano – vetrina.

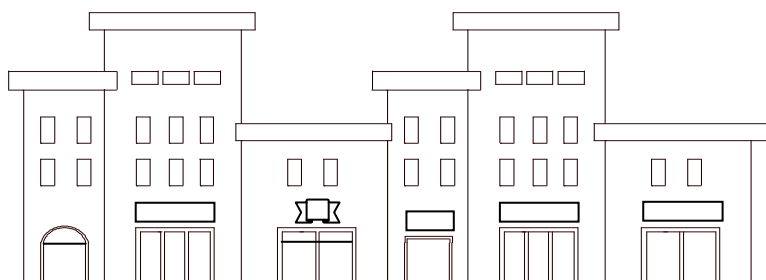
Le insegne a caratteri indipendenti sono le più adatte agli edifici di interesse storico.

**Materiali:**

i materiali consentiti sono rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato).

**Posizione:**

nel posizionare le insegne a caratteri indipendenti si considererà:



1) nel caso di elementi decorativi e di partitura della facciata (quali elementimarcapiano, rivestimento bugnato, ecc.) l'insegna potrà essere posizionata in accordo con tale decorazione e quanto più vicina possibile al vano della vetrina.



2)le insegne a caratteri indipendenti possono essere posizionate anche a fianco al vano della vetrina, come nel caso delle targhe.

3)nel caso di scritte su intonaco, queste devono accordarsi ai colori dell'intonaco.

4)nel caso di riquadri di contorno delle scritte, valgono le regole delle insegne a pannello

- Indicazioni per la regolamentazione delle insegne a bandiera.

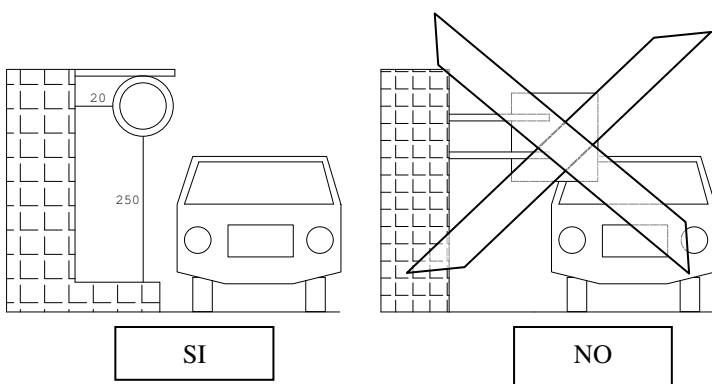
Le insegne a bandiera, spesso opera di abili artigiani, nascono come supporto di effigi simboliche rappresentanti il tipo di merce venduta.

**Materiali:**

i materiali consentiti sono rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro plexiglas.

**Posizione:**

la posizione delle insegne a bandiera deve tener conto dei seguenti principi:



1)non devono disturbare la viabilità automobilistica e pedonale.

2)nel caso di insegne a pannello, queste devono essere separate (almeno 20 cm) dalla facciata per non interrompere la percezione.



3)devono essere posizionate rispetto alla partizione dell'edificio.



4)le insegne a bandiera non devono sovrapporsi o avvicinarsi ad alcun elemento votivo, decorativo o monumentale che caratterizza e qualifica la facciata dell'edificio (ancone, effigi, targhe, fasce marcapiano, fregi).

- Indicazioni per la regolamentazione delle targhe.

**Materiali:**

i materiali consentiti sono rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), pietra, vetro, plexiglas.

**Posizione:**

le targhe nel centro storico possono sostituire con estrema eleganza le insegne tradizionali.

La posizione è connessa allo spazio a disposizione, alla partitura della facciata e alla posizione del pedone.



1)Nel caso di una vetrina ad arco è opportuno allineare la targa al punto d'imposta dell'arco



2) nel caso di più vani – vetrina o di vani di diversa altezza, la targa dovrà allinearsi con gli estremi di dette bucatore o dovrà porsi al centro dello spazio valutando adeguatamente le proporzioni fra spazio pieno, vuoto e targa.



3) in presenza di rivestimento bugnato, le targhe dovranno rispettare il disegno e le dimensioni dello stesso.

- Indicazioni per la regolamentazione delle insegne luminose.

Le insegne possono essere illuminate tramite l'uso dei tubi al neon o con illuminazione retrostante al pannello o alla scritta o con luce indiretta, ad esempio, tramite i faretti d'illuminazione della vetrina.

**Materiali:**

i materiali consentiti sono vetro, plexiglas trasparente, tubo al neon di diametro massimo di cm 1,5.

I trasformatori e i collegamenti elettrici non devono essere visibili.

**Posizione:**

per quanto riguarda la posizione delle insegne luminose, si rimanda alle indicazioni fornite per le insegne a pannello e per quelle a caratteri indipendenti.

- Scheda indicativa per la regolamentazione delle tende da sole.

Le tende esterne alle vetrine oltre alla funzione specifica di proteggere dal sole possono anche essere validi spazi per le scritte e quindi possono sostituire la normale insegna.

**Materiali:**

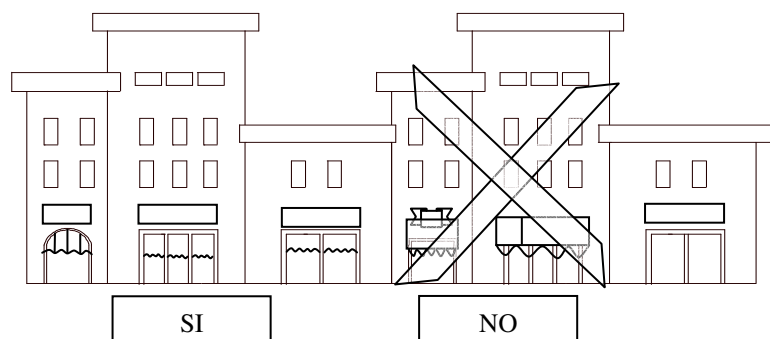
naturalmente sono ammessi tutti i tessuti previsti. Si raccomanda di uniformare quanto più possibile il colore delle tende se insistono su uno stesso spazio pubblico. Nel caso di più tende sporgenti da uno stesso edificio si deve usare lo stesso tipo di tenda e di colore.

**Posizione:**

le tende non devono arrecare disturbo né al traffico automobilistico, né a quello pedonale (normalmente si prevede una sporgenza massima di 150 – 180 cm ed una altezza minima di 220 cm).

Nel caso di edifici a cortina di particolare pregio o con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe, le tende devono essere uguali anche se si tratta di unità edilizie differenti e di diversi esercizi commerciali.

Le tende non devono invadere la facciata dell'edificio e quindi:



- 1) non devono sporgere dal limite della cornice del vano vetrina.
- 2) nel caso di edifici con elementi decorativi o votivi presenti, la tenda non deve nasconderli.
- 3) nel caso di una facciata ritmata da una successione di bucatore è preferibile ricorrere a singole tende interne per ogni vetrina

- Scheda indicativa per la regolamentazione delle vetrine.

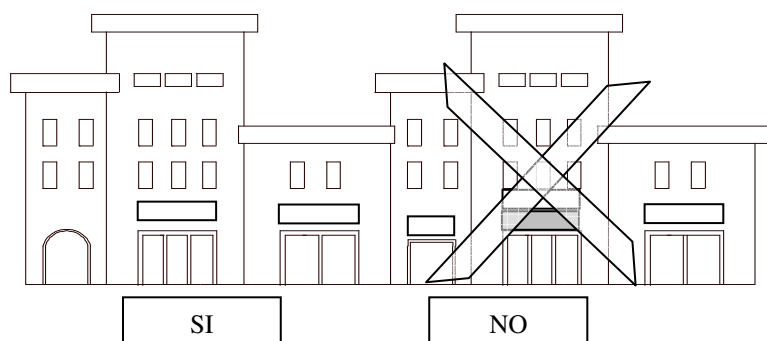
Criteri generali.

Fondamentalmente le vetrine devono armonizzarsi col partito architettonico e decorativo della facciata e con le caratteristiche del luogo in cui si trovano (se centro storico o area di espansione e periferica).

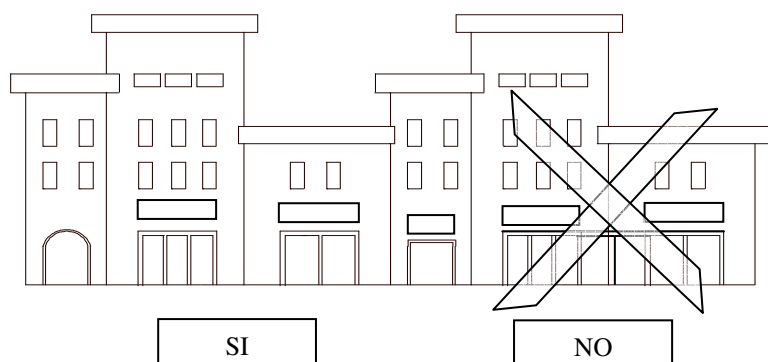
**Materiali:**

le vetrine dei negozi in generale devono adeguarsi al colore ed ai materiali dell'edificio e della facciata. Sono, infatti, consentiti tutti i materiali purché ci si attenga a questo criterio generale.

In base a tale criterio le vetrine:



- 1) non devono sporgere dalla bucatore prevista nell'edificio e devono rispettare la dimensione ed il tipo di bucatore senza invadere la facciata



2)devono rispettare il ritmo e la partitura della facciata e le diverse unità edilizie

Nel caso di dover necessariamente ampliare, creare ex – novo, o modificare le bucatore esistenti, si dovrà allineare la nuova bucatura ad altre aperture quali finestre, portali, ecc. già presenti.

Anche la larghezza della vetrina sarà valutata in base alle proporzioni della facciata e delle bucatore del piano superiore.

Le bacheche e le vetrinette sono consentite purché seguano le indicazioni relative alle targhe.

- Indicazioni specifiche per la regolamentazione delle insegne – vetrine e tende lungo la S.S. 13.

In generale:

- Le insegne commerciali su strada, singole o multiple su supporto non devono nascondere o coprire, anche parzialmente, il paesaggio o eventuali elementi di pregio percepibili lungo il percorso automobilistico o pedonale e devono essere uniformate nel disegno, nei colori e nei materiali.
- Nel caso di insegne collocate direttamente sulle facciate degli edifici, valgono i criteri esposti nelle schede generali per la regolamentazione delle insegne esterne al foro vetrina. I criteri base, comunque, sono:
  - Le insegne sia a pannello che a scritte indipendenti devono rispettare le caratteristiche degli edifici:
    - ◆ La partizione architettonica e ritmica della facciata
    - ◆ Le dimensioni dei fori vetrina
    - ◆ La divisione fra i diversi piani dell'edificio
  - Le insegne devono rispettare ed uniformarsi con quelle dell'asse stradale di riferimento e con i materiali e il carattere dell'edificio e dell'asse stradale.

**[3] La documentazione richiesta per la domanda relativa agli interventi di cui al presente articolo va presentata con i seguenti elaborati:**

**stato di fatto:**

- a. documentazione fotografica dello stato di fatto e precisamente:
  - dell'edificio interessato dall'intervento
  - dell'insegna esistente o dello spazio in cui deve essere predisposta (vale anche per le bacheche, targhe, tende, ecc.)
  - del vano vetrina
- b. planimetria con la localizzazione dell'intervento (scala 1:1000 o 1:2000)
- c. relazione illustrativa sulle caratteristiche dei materiali, colori e lo stato di fatto dell'edificio interessato dall'intervento
- d. nel caso di sostituzione o modifica di insegne preesistenti e relativamente recenti: copia del documento autorizzativo dell'insegna esistente o citazione, nella domanda, degli estremi dell'atto autorizzativo.

**Progetto:**

- a. pianta, prospetto e sezione in scala adeguata con indicazione delle caratteristiche del progetto proposto, dimensioni, materiali e colori previsti
- b. elaborati di dettaglio
- c. relazione descrittiva dell'intervento, specificando le caratteristiche degli elementi proposti (materiali, colori, ecc.).

#### **[4] Sintesi delle prescrizioni per la regolamentazione delle insegne negli ambiti di tipo A (AMBITO STORICO)\***

\* Per ambito storico si intende il centro storico di Tricesimo, i borghi e le aree edificate storiche delle frazioni.

Le insegne:

1. Laddove è possibile, si deve preferire la scelta delle insegne interne al foro vetrina\*\* perché non alterano la facciata dell'edificio e, nel contempo, con la loro luminosità, possono evidenziare il ritmo delle bucatore. Possono essere a pannello o a caratteri indipendenti, su vetro o con altri materiali e tale norma vale anche per i logotipi.

\*\* Per insegne interne al Foro - vetrina si intendono quel tipo di insegne che non sporgono dal foro - vetrina. Tali insegne possono far parte o del serramento o del vetro della vetrina e possono definire lo spazio della bucatore.

2. Laddove non sia possibile usare le insegne interne al foro vetrina sarà consentito l'uso di insegne a caratteri indipendenti esterne al foro vetrina (e tale norma vale anche per i logotipi), purché:
  - In presenza di elementi decorativi e di partitura della facciata (quali elementi marcapiano, rivestimento bugnato, ecc.), L'insegna sia posizionata in accordo con tale decorazione e quanto più possibile vicina al vano vetrina,
  - In presenza di intonaco esse si accordino con i colori della facciata e/o con i materiali presenti,
  - Le scritte a caratteri indipendenti possono essere posizionate anche a fianco del foro vetrina e in tal caso valgono le regole delle targhe,
  - Se le scritte presentano dei riquadri di contorno, valgono le regole delle scritte a pannello,
  - Si concentrino nel piano terra, - ad eccezione del caso di insegne di attività ubicate al piano superiore che devono comunque rispettare la bucatore esistente (cioè non possono uscire dai limiti della bucatore della finestra).
3. Sia nel caso delle insegne a pannello, che a caratteri indipendenti, luminose e non, i materiali consentiti sono: legno, rame, pietra, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas. Nella loro scelta bisogna tener conto delle colorazioni dell'intonaco e/o dei materiali degli edifici.

#### **Nel caso delle insegne degli esercizi di ristoro o di "servizio":**

4. Può essere consentito anche l'uso di insegne a pannello esterne al foro - vetrina, purché:
  - Siano addossate quanto più possibile al vano vetrina,
  - Conservino al massimo la larghezza del foro vetrina e, comunque, nel caso di ampie vetrature, non superino mai la dimensione di 2 metri di lunghezza,
  - Non siano collocate sulla cornice del vano vetrina,
  - Non si sovrappongano o avvicinino ad alcun elemento votivo, decorativo o monumentale che caratterizza e qualifica la facciata dell'edificio (ancone, effigi, targhe, fasce marcapiano, fregi, ecc.), Non sporgano dalla superficie parietale in presenza di rivestimenti bugnati basamentali in pietra, ecc.
  - In particolare, inoltre, non è ammesso l'uso di pannelli di forma rettangolare in presenza di vani ad arco o ad arco ribassato e nelle vicinanze di elementi votivi, targhe storiche o elementi monumentali,
  - Si concentrino nel piano terra, ad eccezione del caso di insegne di attività ubicate al piano superiore che devono comunque rispettare la bucatore esistente (cioè non possono uscire dai limiti della bucatore della finestra)
  - Tale norma vale anche per i logotipi.
5. Anche in questo caso i materiali consentiti
  - Sono: legno, rame, pietra, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas e nella loro scelta bisogna tener conto delle colorazioni dell'intonaco e dei materiali degli edifici.

#### **Insegne luminose:**

6. Le insegne possono essere illuminate preferibilmente con luce indiretta, tramite l'uso di fonti luminose retrostanti al pannello o alla scritta o tramite i faretti di illuminazione della vetrina o incassati a terra, con luce radente la vetrina.
7. I materiali consentiti sono vetro, plexiglas trasparente, tubo al neon di diametro massimo di cm 1.5, faretti e lampade di vario tipo. Se è possibile, è auspicabile l'uso di elementi analoghi per gli esercizi che si affacciano sulla medesima via o piazza. I trasformatori e i collegamenti elettrici non devono essere visibili.
8. Per quanto riguarda la posizione delle insegne luminose, si rimanda alle indicazioni fornite per le insegne a pannello e per quelle a caratteri indipendenti.

#### **Targhe:**

9. Le targhe possono sostituire con estrema eleganza le insegne tradizionali. La loro posizione è connessa allo spazio a disposizione, alle caratteristiche della partitura della facciata e alla posizione del pedone, possibilmente dovrebbero avere la misura di 25 x 30 centimetri.
10. Nel caso delle vetrine ad arco è opportuno allineare la targa col punto d'imposta dell'arco,
11. Nel caso di più vani - vetrina o di vani di diversa altezza,, la targa dovrà allinearsi con gli estremi di dette bucatore o dovrà porsi al centro dello spazio valutando adeguatamente le proporzioni fra spazio pieno, vuoto e targa e rispetto alla posizione del pedone,
12. In presenza di rivestimento bugnato, le targhe dovranno rispettare il disegno e le dimensioni dello stesso,
13. Nel caso di presenza di più targhe e obbligatorio l'uso del porta – targhe,
14. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), pietra, vetro, plexiglas.

#### **Insegne a bandiera \*\*\* :**

\*\*\* Per le insegne a bandiera valgono in generale le norme del Codice della strada e del Regolamento edilizio

15. Sono consentite in situazioni in cui non è possibile o sufficiente l'uso delle insegne interne al foro vetrina. Queste ultime possono essere di tipo artistico purché mantengano delle dimensioni contenute.
16. Le insegne a bandiera non devono disturbare la viabilità automobilistica e pedonale.
17. Devono rispettare la partizione dell'edificio.
18. Devono essere separate (almeno 20cm) dalla facciata per non interrompere la percezione
19. Non devono sovrapporsi o avvicinarsi ad alcun elemento votivo, decorativo o monumentale che caratterizza e qualifica la facciata dell'edificio (ancone, effigi, targhe, fasce marcapiano, fregi).
20. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas.

#### **Tende da sole:**

21. Le tende non devono arrecare disturbo alla viabilità automobilistica e/o pedonale (normalmente si prevede una sporgenza massima di 150-180 centimetri ed una altezza minima di 220 centimetri).
22. Nel caso di edifici a cortina e di particolare pregio o con caratteristiche tipologiche e architettoniche analoghe, le tende devono essere uguali (anche se si tratta di unità edilizie differenti e di diversi esercizi commerciali).
23. Le tende non devono invadere la facciata dell'edificio e non devono sporgere dal limite della cornice del vano - vetrina.
24. In presenza di elementi decorativi o votivi, la tenda non deve nasconderli.
25. Nel caso di una facciata ritmata da una successione di bucatore è preferibile ricorrere a singole tende per ogni vetrina e queste devono essere tutte uguali.
26. I materiali consentiti sono tutti i tipi di tessuti in commercio per tende da esterni (ma vanno uniformate quanto più possibile le caratteristiche formali e cromatiche delle tende dei negozi che insistono su uno stesso spazio pubblico).

#### **Vetrine e vetrinette:**

27. Le vetrine devono armonizzarsi col partito architettonico e decorativo della facciata e con le caratteristiche del luogo in cui si trovano (se centro storico o area di espansione e periferica).
28. Le vetrine non devono sporgere dalla bucatore prevista nell'edificio,
29. Devono rispettare il ritmo e la partitura della facciata,
30. Devono rispettare la suddivisione delle diverse unità edilizie,
31. Devono rispettare la dimensione ed il tipo di bucatore dell'edificio,
32. Dovendo modificare le dimensioni del foro vetrina, le nuove bucatore dovranno: in altezza, allinearsi alle aperture esistenti quali finestre, portali, ecc. E in larghezza, valutare le proporzioni delle nuove bucatore con quelle della facciata in generale e delle aperture corrispondenti, al piano superiore, in particolare,
33. Le vetrinette esterne e le bacheche devono essere appoggiate al muro e non devono interessare i contorni in pietra dei fori vetrina né altre parti architettoniche in pietra viva o elementi decorativi di interesse artistico. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas.

### **Sintesi delle indicazioni per la regolamentazione Delle insegne negli ambiti di tipo B. (strada statale 13 e percorsi di accesso al paese)**

In generale:

Anche nei percorsi a veloce scorrimento la regolamentazione delle insegne (sia nel caso di elementi addossati alle facciate degli edifici, sia nel caso di più insegne assemblate con appositi supporti commerciali) devono rispettare le caratteristiche del sito, della strada o piazza e degli edifici e devono tendere a proporre un'immagine raffinata e, quanto più possibile, unitaria, capace di attirare l'attenzione dei passanti, distinguendosi per la loro qualità.

- Nel territorio comunale è vietata l'affissione di insegne sulle strade ad eccezione di quelle di diretta pertinenza delle attività insistenti su quella strada.
- Le insegne commerciali pubblicitarie disposte sulla strada devono possibilmente essere assemblate su supporti, disegnati tenendo conto del contesto, mantenendo dimensioni contenute, senza nascondere il paesaggio ed eventuali elementi di pregio percepibili lungo il percorso automobilistico o pedonale. I supporti inoltre devono essere uniformati nel disegno, nei colori e nei materiali. Su tali supporti saranno collocati anche i cartelli direzionali (freccette pubblicitarie, comunitarie, ecc.)
- Nel caso di insegne posizionate direttamente sulle facciate degli edifici, valgono i seguenti criteri:
  1. Laddove è possibile, si deve preferire l'uso delle insegne interne al foro vetrina \*\*\*\*\* perché non alterano la facciata dell'edificio. Queste possono essere a pannello o a caratteri indipendenti, su vetro o altro materiale e tale norma vale anche per i logotipi.  
\*\*\*\*\* Per insegne interne al foro vetrina si intendono quel tipo di insegne che non sporgono dal foro - vetrina. Tali insegne possono far parte o del serramento o del vetro della vetrina e possono definire lo spazio della bucatina.
  2. Comunque, è consentito l'uso di insegne a pannello esterne al foro - vetrina, purché:
    - Siano addossate quanto più possibile al vano vetrina.
    - Conservino al massimo la larghezza del foro - vetrina e, comunque nel caso di ampie vetrature, non superino mai la dimensione di 2 metri di larghezza.
    - Non siano collocate sulla cornice del vano vetrina.
    - Non si sovrappongano o avvicinino ad alcun elemento decorativo che caratterizza e qualifica la facciata dell'edificio o balcone.
    - Non sporgano dalla superficie della facciata.
    - Non invadano la facciata e si concentrino nel piano terra, ad eccezione del caso di insegne di attività ubicate al piano superiore che devono comunque rispettare la bucatina esistente (cioè non possono uscire dai limiti della bucatina della finestra).
  3. E' consentito l'uso di insegne a caratteri indipendenti esterne al foro vetrina purché:
    - In presenza di elementi decorativi e di partitura della facciata, l'insegna sia posizionata in accordo con tale decorazione e quanto più possibile vicina al vano vetrina.
    - In presenza di intonaco esse si accordino con i colori della facciata e/o con i materiali presenti.
    - Le scritte a caratteri indipendenti possono essere posizionate anche a fianco del foro vetrina e in tal caso valgono le regole delle targhe.
    - Se le scritte presentano dei riquadri di contorno, valgono le regole delle scritte a pannello.
    - Le dimensioni devono essere comunque proporzionate alle dimensioni del vano vetrina e comunque non devono superare i 2 metri di lunghezza.
    - Si concentrino nel piano terra, ad eccezione del caso di insegne di attività ubicate al piano superiore che devono comunque rispettare la bucatina esistente (cioè non possono uscire dai limiti della bucatina della finestra) tale norma vale anche per i logotipi.
  4. I materiali consentiti in entrambi i casi sono: legno, rame, pietra, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas. Nella loro scelta bisogna tener conto delle colorazioni dell'intonaco e/o dei materiali degli edifici.
  5. In particolare, inoltre, non è ammesso l'uso di pannelli di forma rettangolare in presenza di vani ad arco o ad arco ribassato

#### **Insegne luminose:**

6. Le insegne possono essere illuminate preferibilmente con luce indiretta, tramite l'uso di fonti luminose retrostanti al pannello o alla scritta o tramite i faretti di illuminazione della vetrina o incassati a terra con luce radente la vetrina.
7. I materiali consentiti sono vetro, plexiglas trasparente, tubo al neon di diametro massimo di cm 1,5, faretti e lampade di vario tipo. E' auspicabile l'uso di elementi analoghi per gli esercizi che si affacciano sulla medesima via o piazza. I trasformatori e i collegamenti elettrici non devono essere visibili.
8. Per quanto riguarda la posizione delle insegne luminose, si rimanda alle indicazioni fornite per le insegne a pannello e per quelle a caratteri indipendenti.

#### **Targhe:**

9. Le targhe possono sostituire con estrema eleganza le insegne tradizionali. La posizione è connessa allo spazio a disposizione, alle caratteristiche delle bucatine della facciata e alla posizione del pedone, possibilmente dovrebbero avere la misura di 25 x 30 centimetri.
10. Nel caso di vetrine ad arco è opportuno allineare la targa col punto d'imposta dell'arco.

11. Nel caso di più vani - vetrina o di vani di diversa altezza, la targa dovrà allinearsi con gli estremi di dette bucatore o dovrà porsi al centro dello spazio valutando adeguatamente le proporzioni fra spazio pieno, vuoto e targa, rispetto alla posizione del pedone.
12. Nel caso di presenza di più targhe è obbligatorio l'uso del porta – targhe.
13. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), pietra, vetro, plexiglas.

#### **Insegne a bandiera:**

14. Sono consentite in situazioni in cui non è possibile o sufficiente l'uso delle insegne tradizionali. Queste ultime devono mantenere delle dimensioni contenute.
15. Le insegne a bandiera non devono disturbare la viabilità automobilistica e pedonale.
16. Devono rispettare la partizione dell'edificio.
17. Devono essere separate (almeno di 20 cm) dalla facciata per non interromperne la percezione.
18. Non devono sovrapporsi o avvicinarsi agli elementi decorativi o ai balconi.
19. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas.

#### **Tende da sole:**

20. Le tende non devono arrecare disturbo alla viabilità automobilistica e/o pedonale (normalmente si prevede una sporgenza massima di 150-180 centimetri ed una altezza minima di 220 centimetri).
21. Le tende che insistono su uno stesso spazio devono, possibilmente, essere uguali (anche se si tratta di unità edilizie differenti e di diversi esercizi commerciali).
22. Le tende non devono invadere la facciata dell'edificio e non devono sporgere dal limite della cornice del vano – vetrina.
23. In presenza di elementi decorativi, la tenda non deve nasconderli.
24. Nel caso di una facciata ritmata da una successione di bucatore è preferibile ricorrere a singole tende per ogni vetrina e tutte devono essere uguali.
25. I materiali consentiti sono tutti i tipi di tessuti in commercio per tende da esterno (ma vanno uniformate quanto più possibile formalmente e cromaticamente le tende dei negozi che insistono in uno stesso spazio pubblico).

#### **Vetrine:**

26. Le vetrine devono armonizzarsi con la facciata dell'edificio e con le caratteristiche del luogo in cui si trovano (se centro storico o area di espansione e periferica).
27. Le vetrine non devono sporgere dalla bucatore prevista nell'edificio.
28. Devono rispettare il ritmo e la partizione della facciata.
29. Devono rispettare la suddivisione delle diverse unità edilizie.
30. Devono rispettare la dimensione ed il tipo di bucatore dell'edificio.
31. Devono adeguarsi al colore ed ai materiali della facciata dell'edificio. Sono, infatti, consentiti tutti i materiali purché ci si attenga a questo criterio generale.
32. Dovendo modificare, le dimensioni del foro vetrina, le nuove bucatore dovranno: in altezza, allinearsi alle aperture esistenti quali finestre, portali, ecc. E in larghezza, valutare, in generale, le proporzioni delle nuove bucatore con quelle della facciata e, in particolare, con le aperture corrispondenti, al piano superiore.
33. Le vetrinette esterne e le bacheche devono essere appoggiate al muro e non devono interessare i contorni in pietra dei fori vetrina né altre parti architettoniche in pietra viva o elementi decorativi di interesse artistico. I materiali consentiti sono: rame, ottone, ferro, alluminio (non anodizzato), vetro, plexiglas.

**Il sindaco, acquisito il parere degli uffici competenti e sentita la Commissione Edilizia comunale, può autorizzare la deroga al rispetto dell'art. 95/BIS del Regolamento Edilizio comunale per gli interventi lungo l'ex strada statale n. 13.** (modifica introdotta con delibera c.c. n. 39 del 03.10.2008)

#### **Glossario:**

Partitura della facciata: è la suddivisione della facciata determinata dalle bucatore e dalle decorazioni.

Divisione delle unità edilizie: è quella originaria, di disegno e composizione della facciata che corrisponde alla divisione delle bucatore e delle decorazioni di facciata.

Foro vetrina: per foro vetrina si intende la bucatore della vetrina.

Insegna a caratteri indipendenti: per caratteri indipendenti si intendono le scritte a lettere indipendenti, senza supporto.

Insegne a pannello: è il tipo di insegna in cui la scritta o il logo sono disposti su un supporto a pannello.

Insegne a bandiera: sono le insegne che sporgono dalla facciata e in genere si usano negli incroci

Rivestimenti bugnati basamentali: sono i rivestimenti di pietra che a volte caratterizzano i portali o le facciate degli edifici.

Punto d'imposta dell'arco: è il punto dove inizia la curva dell'arco.

## Capo XII - IMPIANTI - OPERE IMPLICANTI CONSUMO DI ENERGIA.

### Art 96. Norme generali.

[1] Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, del gas, di sollevamento e di protezione antincendio in edifici ad uso civile e gli impianti dell'energia elettrica in tutti gli edifici rispettano le norme di sicurezza di cui alla Ln 46/1990 e Dpr 447/1991.

[2] L'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al Co 1, nei casi stabiliti con Dpr 447/1991, esclusi gli impianti di sollevamento, hanno luogo sulla base di progetti redatti da tecnici iscritti agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

[3] I progetti di cui al Co 2 non soggetti per legge ad approvazione sono depositati presso l'Utc contestualmente al progetto edilizio.

[4] Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte da soggetti abilitati ai sensi della Ln 46/1990, Art 2. Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità degli edifici è subordinato alla presentazione della dichiarazione di conformità, di cui alla Ln 46/1990, Art 9, o del certificato di collaudo degli impianti.

[5] Sono esclusi dall'obbligo di redazione del progetto, di rilascio del certificato di collaudo e di esecuzione da parte di soggetti abilitati ai lavori di manutenzione ordinaria.

[6] Qualora nuovi impianti, esclusi gli idrosanitari e di sollevamento, siano installati in edifici già dotati di certificato di abitabilità, l'impresa Installatrice deposita presso l'Utc entro 30 d dalla data di conclusione dei lavori il progetto di rifacimento e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo.

### Art 97. Approvvigionamento dell'acqua potabile.

[1] L'approvvigionamento dell'acqua potabile può avvenire per mezzo di acquedotto o di pozzi.

[2] Nel caso di prelievo a mezzo di pozzo il permesso di abitabilità o agibilità dell'edificio è subordinato alla presentazione del certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dall'Usl.

### Art 98. Reti di scarico.

[1] Le acque residue di pulizia, di lavorazione o meteoriche sono allontanate mediante condutture in materiale impermeabile, mantenute per quanto possibile distaccate da muri e solai.

[2] Le colonne di scarico delle reti interne sono dotate di tronchi di traduzione delle esalazioni oltre la copertura dell'edificio. In edifici con servizi igienici sovrapposti i tronchi sono sdoppiati per costituzione di distinta ventilazione primaria e secondaria.

[3] Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone.

[4] Le reti fognarie interne a stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione al tipo di liquidi addotti allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate. Le sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente ad un eventuale temporaneo mancato funzionamento dei sistemi di trattamento. In ogni caso sono adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, superficiale e sotterranee.

[5] I pozzi perdenti hanno il fondo elevato rispetto al livello massimo della falda freatica di una misura minima di m 2.

### Art 99 Acque meteoriche.

[1] Le coperture di edifici sono munite di canali sufficientemente ampi per la ricezione e traduzione delle acque meteoriche ai tubi di discesa.

[2] I condotti pluviali di discesa hanno sezione non inferiore ad 1 cm<sup>2</sup> per ogni m<sup>2</sup> di copertura, sono tenuti distaccati dai muri e sono realizzati per un'altezza minima di m 2,20 dal marciapiede o piano di calpestio esterno con materiale resistente agli urti.

[3] in corrispondenza dei marciapiedi le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.

### Art 100. Distribuzione ed utilizzazione del gas.

[1] I materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari rispettano le norme di cui alle leggi speciali.

[2] La progettazione, installazione e manutenzione degli impianti domestici di distribuzione e utilizzazione del gas rispettano le norme di cui al Dm 7 Giu 1973 e successive modifiche e integrazioni.

Art 101. Eliminazione del fumo e prodotti gassosi.

[1] Ogni posto di combustione è fornito di proprio condotto per l'eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi. Il condotto è realizzato con materiale incombustibile, possibilmente con intercapedine.

[2] I comignoli sono solidamente legati alla struttura del fabbricato e sopraelevati oltre la copertura per un'altezza minima di m 1. Le bocche di fuoruscita dei fumi sono comunque poste a distanza e altezza tali da evitarne l'immissione in edifici circostanti.

Art 102. Condizionamento dell'aria e ventilazione.

[1] Gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione dei locali di cui alla Ln 584/1975, Art 1, punto b) ai fini dell'esenzione dal divieto di fumare rispettano le norme di cui al Dm 18 Mag 1976.

[2] Gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione dei locali devono rispettare quanto stabilito dalle Norme tecniche UNI 5104 aggiornate all'aprile 1991.

Art 103. Impianti elettrici ed elettronici.

[1] Gli impianti elettrici ed elettronici rispettano le norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché secondo le direttive Cee attuate nell'ordinamento italiano (D.M. 587/1987).

[2] La costruzione, modifica ed ampliamento di impianti in edifici di abitazione hanno luogo sulla base di progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti all'albo professionale, con le modalità di cui alla Lr 57/1988.

[3] I progetti di impianti relativi ad opere di cui al Co 2 soggette a Con sono depositati in duplice copia presso l'Utc prima dell'inizio dei lavori di cablaggio dal committente o dal costruttore. I progetti relativi ad opere soggette ad Aut o Den sono depositati in duplice copia presso l'Utc contestualmente all'istanza di Aut o alla Den. Eventuali varianti sono depositate presso l'Utc prima dell'ultimazione dell'impianto.

[4] I documenti di cui al Co 3 sono datati e firmati dal direttore dei lavori e dal costruttore o installatore. Per tutto il periodo delle opere i medesimi sono conservati in cantiere, sotto la responsabilità del costruttore.

[5] Entro 30 d dall'ultimazione dell'impianto di cui al Co. 2 il direttore dei lavori, o in mancanza il committente, deposita presso l'Utc una relazione in duplice copia attestante la conformità dell'impianto alle norme di cui alla Lr 57/1988, firmata dall'installatore e dal direttore dei lavori, o in mancanza dal committente, e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate, nonché la certificazione di idoneità dei materiali.

[6] Le opere ed impianti di cui al Co 2 in edifici di volume superiore a m<sup>3</sup> 2000 sono sottoposti a collaudo da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo da non meno di 5 anni. La nomina del collaudatore spetta al committente, che la comunica all'Utc entro 20 d dall'ultimazione dell'impianto. Il certificato di collaudo e relativa relazione sono redatti in triplice copia e contengono gli eventuali accertamenti dell'Utc sulla documentazione e l'accertamento del collaudatore sull'impianto. Le tre copie del certificato e della relazione sono trasmesse all'Utc, che ne restituisce due con attestazione di avvenuto deposito.

Art 104. Linee elettriche aeree esterne.

[1] Le linee elettriche aeree esterne rispettano le norme tecniche di cui al Dm LLpp 21 Mar 1988. In particolare i conduttori di linee di classe zero e prima sono costituiti inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

[2] I conduttori di linee a tensione inferiore a 132 kv rispettano la distanza minima da terreno, specchi acquei ed edifici di cui al Dm LLpp 16 Gen 1991.

[3] Gli edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività comportante tempi di permanenza prolungati rispettano dai conduttori di linee elettriche esterne a 132 kv, 220 kv e 380 kv una distanza minima rispettivamente di m 10, 18 e 28. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kv e inferiore a 380 kv, la distanza é calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicato.

[4] La distanza dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica è uguale a quella prevista per la più alta tra le tensioni ivi presenti.

Art 105. Ascensori e montacarichi in servizio privato.

[1] L'installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui alla Ln 1415/1942, Dpr 1767/1951 e 1497/1963.

[2] L'installazione di ascensori e montacarichi è subordinata alla licenza di impianto rilasciata dall'I.S.P.E.L.S.; la licenza di esercizio è rilasciata dal Sindaco ad avvenuto collaudo da parte dell'I.S.P.E.L.S.

#### Art 106. Emissioni nell'atmosfera.

[1] La costruzione, modifica sostanziale o trasferimento di impianti industriali e di pubblica utilità danti luogo a emissioni nell'atmosfera potenzialmente inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili sono soggette ad autorizzazione della Regione al sensi del Dpr 203/1988, Art 6. Sono esclusi dall'assoggettamento ad autorizzazione gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono inoltre esclusi gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, gli impianti di emergenza e di sicurezza, i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo (D.P.R. 25.7.1991)

[2] La domanda di autorizzazione alla Regione è corredata dal progetto, indicante il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.

[3] Gli impianti di cui al Co. 1 rispettano i valori limite di emissione stabiliti dalla Regione o, in assenza, quelli delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali (D.M. 12.7.1990) esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24.5.1988 n. 203.

#### Art 107. Opere impicanti consumo di energia.

[1] Le opere impicanti consumo di energia rispettano le norme di cui alla Ln 10/1991. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la loro applicazione è graduata in relazione alle categorie di cui alla Ln 457/1978, Art 31.

[2] Gli edifici pubblici e privati di qualsiasi destinazione d'uso e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e posti in opera in modo tale da contenere al massimo in relazione al progresso tecnico i consumi di energia termica ed elettrica.

[3] Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione sono progettati e realizzati in modo da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare.

[4] I progetti di impianti impicanti consumo di energia termica ed elettrica sono depositati in duplice copia presso l'Utc contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista attestante il rispetto della Ln 10/1991.

[5] La documentazione di cui al Co 4 è compilata secondo le norme di cui al Dm Ind. Una copia di essa è restituita con l'attestazione dell'avvenuto deposito e conservata in cantiere a cura del direttore dei lavori ovvero, ove questi non sia richiesto, a cura dell'esecutore.

[6] Le opere sono collaudate secondo le norme di cui alla Ln 46/1990.

[7] Il Comune controlla il rispetto delle norme di cui alla Ln 10/1991 in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata.

### Capo XIII - SCARICHI E RIFIUTI.

#### Art 108. Autorizzazione.

[1] Gli scarichi dagli insediamenti rispettano le norme di cui alla Ln 319/1976. In particolare gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione.

[2] L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva quando si è accertato il rispetto dei limiti di accessibilità.

[3] Prima dell'autorizzazione definitiva è rilasciata dal Comune una autorizzazione provvisoria. In caso di mancato adeguamento ai limiti di accettabilità il Comune revoca l'autorizzazione allo scarico.

#### Art 109. Denuncia delle portate d'acqua prelevata.

[1] I soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico installano e mantengono in efficienza idonei strumenti per la misura delle portate delle acque prelevate e ne fanno denuncia alla Provincia o al Comune con periodicità non superiore all'anno.

Art 110. Scarichi in corsi d'acqua superficiali.

- [1] Gli scarichi degli insediamenti produttivi aventi recapito in corsi d'acqua superficiali rispettano i limiti di accettabilità di cui alla Tab A allegata alla Ln 319/1976.
- [2] Gli scarichi degli insediamenti civili rispettano i limiti previsti nel P.R.G.A. (D.P.G. 23.8.1982 n. 384).

Art 111. Scarichi in pubbliche fognature.

- [1] Gli scarichi aventi recapito in pubbliche fognature rispettano i limiti di accettabilità di cui alla Tab C allegata alla Ln 319/1976 o, funzionando un impianto centralizzato di depurazione, i diversi limiti stabiliti dal Comune.

Art 112. Smaltimento di liquami sul suolo.

- [1] L'Aut allo scarico di liquami sul suolo è rilasciata dal Comune.
- [2] Gli scarichi sono applicati in zona sufficientemente distante dai corpi idrici, in modo che le caratteristiche degli effluenti ad essi pervenienti siano conformi alle norme. Il Comune può imporre distanze cautelative tra la zona di somministrazione ed abitazioni o strade.
- [3] Il suolo oggetto di smaltimento è sistemato al fine di evitare che la somministrazione di liquame produca ruscellamento.
- [4] Lo smaltimento di scarichi liquidi sul suolo è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico o costituenti aree di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi del Dpr 236/1988, Art 4, 5, 6 e 7.
- [5] Va comunque rispettato il Dcm 4.2.1977 per lo smaltimento di liquami sul suolo.

Art 113. Smaltimento di liquami nel sottosuolo.

- [1] L'autorizzazione allo scarico di liquami nel sottosuolo in unità geologiche profonde è rilasciata dal Comitato dei ministri di cui alle norme tecniche generali in Dcm 4 Feb 1977, Art 3.

Art 114. Smaltimento di fanghi residuati.

- [1] Lo smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione rispetta le norme tecniche generali di cui alla Dcm 4 Feb 1977, Allegato 5.
- [2] Lo smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura è soggetto ad autorizzazione regionale.

Art 115. Ispezioni.

- [1] Il Comune può effettuare all'interno degli insediamenti le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni danti luogo alla formazione degli scarichi, e di accedere per il campionamento e misurazione ai punti di scarico.
- [2] Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sugli scarichi sono svolte dall'Usl.

Art 116. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

- [1] La raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani rispettano il regolamento comunale.
- [2] Lo smaltimento dei rifiuti industriali rispetta le norme di cui al D.P.R.915/1982.
- [3] E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti.

Art 117. Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi.

- [1] Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi nel corso dei cicli produttivi all'interno degli stabilimenti è soggetto ad autorizzazione regionale di cui al D.P.R. 915/1982 e seguenti.
- [2] Stralciato.
- [3] Sono fatti salvi eventuali limiti più restrittivi di quelli di cui ai Co 1 e 2 stabiliti dai PPuu.

Capo XIV - OPERE STRADALI E FERROVIARIE.

Art 118. Opere presso strade.

- [1] I tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili e gli stabilimenti che interessino comunque la sicurezza e la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale rispettano la distanza stabilita dalle leggi speciali ad essi afferenti e, in difetto di esse, la distanza stabilita dal Prefetto.
- [2] Le siepi e piantagioni, i fabbricati, i muri e opere di sostegno, le ripe e i fossi laterali alle strade sono mantenuti in modo da non restringere o danneggiare la strada e sue pertinenze, non nascondere la segnaletica e non compromettere l'incolumità pubblica.

Art 119. Opere vietate e lavori su strade.

- [1] Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- f) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni,
- g) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.

[2] L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali su strade e loro pertinenze, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e la costituzione di nuovi accessi, diramazioni ed innesti stradali sono soggette ad autorizzazioni dell'ente proprietario o gestore. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che ai livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione nonché infine ogniqualvolta espressamente previsto dal Prgc. I lavori e depositi sulle strade sono condotti secondo le norme di cui ai Dpr 393/1959 e 420/1959.

[3] L'autorizzazione di cui al Co 2 è subordinata al deposito di una somma per garanzia di ripristino.

#### Art 120. Caratteristiche stradali.

[1] In strade a fondo cieco il Comune può richiedere la costituzione di una piazzola terminale di manovra del diametro minimo di m 12,

[2] I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiabile e raccordati al piano di passaggi trasversali con una pendenza massima dell'8%, in presenza di dislivello rispetto al piano stradale o al terreno laterale maggiore di m 0,30 i marciapiedi stessi sono dotati di parapetto avente altezza minima di m 1.

[3] Le strade extraurbane di maggiore comunicazione prossime a centri abitati e le strade urbane di scorrimento ove possibile sono realizzate con pavimentazione fonoassorbente e dotate di barriere antirumore, di materiali e forme compatibili con l'ambiente.

[4] Le strade pubbliche extraurbane e le strade urbane aventi velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h sono dotate di barriere di sicurezza secondo le norme di cui al Dm LLpp 223/1992.

#### Art 121. Opere in adiacenza di ferrovie.

[1] Le opere in adiacenza di ferrovie rispettano le norme di cui al Dpr 735/1980.

[2] Le aree per insediamenti abitativi ed industriali in adiacenza di ferrovie sono recintate. Le recinzazioni sono tenute alla distanza dalla più vicina rotaia minima di m 6, ridotta a m 5 per opere di altezza inferiore a m 1,50.

[3] Le acque provenienti dalle sedi ferroviarie e dai fossi laterali sono lasciate defluire nei terreni circostanti; viceversa è vietato di scaricare nei fossi laterali alle sedi ferroviarie acque di qualunque natura.

[4] Le escavazioni o canali sono tenuti ad una distanza dal ciglio del fosso laterale, dalla cunetta o dal ciglio dello sterro non inferiore alla profondità, e comunque non minore di m 3.

### Capo XV - OPERE IDRAULICHE.

#### Art 122. Acque pubbliche.

[1] Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, che sia isolatamente per le portate o per l'ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono hanno od acquistano attitudine ad usi di pubblico interesse.

#### Art 123. Derivazioni ed utilizzazioni.

[1] Le derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui ai Rd 1285/1920 e Rd 1775/1933. In particolare le grandi derivazioni sono soggette ad autorizzazione dello Stato, le piccole derivazioni sono soggette all'autorizzazione della Regione.

#### Art 124. Estrazione di acque sotterranee.

[1] La materia è regolata da L.R. 28/91 e relativi provvedimenti regionali in materia.

[2] Stralciato.

#### Art 125. Ricerche di acque sotterranee e scavo di pozzi.

[1] La materia è regolata da L.R. 28/91 e relativi provvedimenti regionali in materia.

Art 126. Opere vietate e distanze.

[1] Sono lavori ed atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese:

- e) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca capaci di alterare il corso naturale delle acque; sono eccettuate le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca secondo le dovute cautele;
- b) edifici e scavi a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dalla sponda di acque pubbliche a cielo aperto minore di m 10, nonché lo smovimento di terreno a distanza minore di m 4;
- o) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, accessori e manufatti attinenti.

[2] Resta salva l'applicazione di distanza inferiore a quella di cui al Co 1 , punto b), ove sia autorizzata dall'ente proprietario o gestore dell'acqua pubblica.

Capo XVI - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI.

Art 127. Scale e muri tagliafuoco.

[1] Le gabbie di scale e le scale degli edifici sono costruite con materiale resistente al fuoco e dotate di immediata comunicazione con l'esterno.

[2] Le scale a servizio di più unità immobiliari hanno larghezza minima di m 1,20.

[3] Le scale hanno parapetto di altezza minima di m 1 , corrimano ad altezza di m 0,80 e rivestimento in materiale antisdrucchiabile.

[4] Una scala serve una superficie coperta massima di m<sup>2</sup> 400.

[5] Gli edifici contigui sono separati da muri tagliafuoco dello spessore minimo di m 0,26.

Art 128. Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12.

[1] Gli edifici residenziali aventi altezza antincendio uguale o superiore a m 12 rispettano le norme di cui al Dm Int. 246/1987. In particolare gli accessi hanno i seguenti requisiti minimi:

- a) larghezza: minima di m 3,50;
- b) altezza libera: minima di m 4;
- c) raggio di svolta dei percorsi: minimo di m 13;
- d) pendenza: massima del 10%;
- e) resistenza al carico: minima di t 20.

[2] Le scale hanno pedata minima di m 0,30 misurata a m 0,40 dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala ha una superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a m<sup>2</sup> 1.

[3] Il vano corsa ascensore ha una superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale e comunque non inferiore a m<sup>2</sup> 0,20. Nel vano corsa è vietata la posa di canne fumarie, condutture o tubazioni non afferenti all'impianto ascensore.

Art 129. Aziende o lavorazioni particolari – Depositi e grandi magazzini.

[1] Nelle aziende o lavorazioni nelle quali sono prodotti, impiegati, sviluppati e detenuti prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, elencate in Dpr 689/1959, Tab. A, o nelle aziende o lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli, elencate in Tab. B, sono adottate idonee misure per la prevenzione degli incendi e la tutela dell'incolumità dei lavoratori.

[2] La realizzazione di nuovi impianti o costruzioni o la modifica di esistenti sono soggette a nullaosta del Cp VVff. A lavori eseguiti gli impianti o costruzioni sono collaudati dal medesimo Cp VVff.

[3] Il permesso di agibilità da parte del Comune è subordinato alla presentazione del certificato di prevenzione conseguente alla visita di collaudo.

[4] I depositi e le industrie pericolose elencate in Dm Int. 16 Feb 1982 sono inoltre soggetti a visite periodiche.

[5] titolari delle attività indicate in Dm Int. 16 Feb 1982 richiedono il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla Ln 966/1965 e Dpr 577/1982. Nell'attesa del rilascio del certificato i titolari delle attività esistenti presentano istanza per il rilascio di nullaosta provvisorio. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio sono osservate le prescrizioni del Cp VVff sulla base del Dm 8 Mar 1985 e relativi allegati A e B.

[6] I depositi e grandi magazzini di vendita di abbigliamento sono soggetti alle disposizioni di cui alla Cm Int. 75/1967.

Art 130. Edifici civili a struttura in acciaio.

[1] I progetti di edifici civili a struttura in acciaio rispettano ai fini della prevenzione dei pericoli da incendio le disposizioni di cui alla Cm Int. 91/1961.

[2] La Con o Aut e il permesso di abitabilità o agibilità degli edifici sono subordinati alle stesse condizioni previste per ali impianti e costruzioni di cui all'Art 129.

#### Art 131. Impianti termici a combustibili liquidi.

[1] Gli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio per:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) cucine e lavaggio stoviglie;
- d) sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- e) lavaggio biancheria e simili;
- f) distruzione rifiuti fino a 1 t/d;
- g) forni da pane ed altre materie incombustibili ed ininfiammabili ai sensi della Ln 860/1 956, rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1 97 l. Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.

[2] Gli impianti di potenzialità fino a 30.000 Kcal/h comprese rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 73/1971 e le norme stabilite dalla Circolare Ministero Interni n. 68/69.

[3] La Con o Aut o il permesso di abitabilità o agibilità degli edifici dotati di impianti di cui al Co. 1 sono subordinati alle stesse condizioni previste per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 129.

#### Art 132. Impianti termici a gas di rete.

[1] Gli impianti termici alimentati con gas di rete con densità inferiore a 0,8 e potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h per:

- a) centrali termiche per riscaldamento centralizzato di edifici;
- b) produzione di acqua calda per edifici civili;
- c) forni da pane e di altri laboratori artigianali,
- d) cucine e lavaggio stoviglie;
- e) lavaggio biancheria e sterilizzazione
- f) inceneritori di rifiuti fino ad 1 t/d;

rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int, 68/1969.

[2] La Con o Aut e il permesso di abitabilità o di agibilità degli edifici sono subordinati alle stesse condizioni previsto per gli impianti e costruzioni di cui all'Art 129.

[3] L'uso di serbatoi di capacità superiore a m<sup>3</sup> 25 è subordinato ad approvazione con decreto del Prefetto.

#### Art 133. Depositi di gas di petrolio liquefatti.

[1] La progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatti rispettano le disposizioni di cui alla Cm Int. 74/1956 se aventi capacità complessiva superiore a m<sup>3</sup> 5 e le norme di cui al Dm Int, 31 Mar 1984 se aventi capacità complessiva inferiore a m<sup>3</sup> 5.

#### Art 134. Locali di pubblico spettacolo.

[1] La costruzione ed esercizio di locali di pubblico spettacolo di qualsiasi genere e dimensione, sia a pagamento che ad invito, rispettano le disposizioni di cui alle Cm Int. - Protezione civile e servizi antincendio 16/1963, 12/1963, 28/1963, 84/1964, 72/1971, 79/1971 e successive.

[2] L'inizio dei lavori di costruzione è subordinato ad autorizzazione della Prefettura, che richiede parere alla Commissione provinciale di vigilanza di cui al Tulp, Art 80.

[3] Le norme di cui ai Co 1 e 2 sono applicate anche per gli edifici in cui è prevista la presenza di un notevole numero di persone per attività culturali, ricreative, commerciali e simili.

#### Art 135. Scuole ed impianti sportivi.

[1] Le scuole rispettano le norme di sicurezza di cui al Dm Int. 26 Ago 1992.

[2] Gli impianti sportivi rispettano le norme di sicurezza di cui al Dm Int. 25 Ago 1989.

[3] L'impiego di coperture pressostatiche è consentito esclusivamente per impianti con capienza di spettatori, praticanti e addetti complessivamente non superiore a 50 persone.

#### Art 136. Autorimesse.

[1] Le autorimesse in genere rispettano le norme di cui al Dm Int. 1 Feb 1986. In particolare le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli hanno i seguenti requisiti:

- a) autorimesse del tipo misto, inserite o collegate con in edifici destinati ad altri usi:
  - aa) strutture portanti orizzontali e verticali del tipo R 60, e se di separazione Rei 60;
  - bb) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate comunicazioni dirette con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili e vani abitabili;
  - cc) superficie di aerazione naturale complessiva minima pari a 1/30 della superficie del locale;
  - dd) altezza minima di m 2;
  - ee) eventuale suddivisione interna in box con strutture del tipo Rei 30; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 della superficie del locale; l'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
- b) autorimesse del tipo isolato:
  - aa) strutture verticali e orizzontali realizzate con materiali non combustibili;
  - bb) superfici di aerazione naturale minima pari a 1/30 della superficie del locale;
  - cc) eventuale suddivisione interna dei box con strutture in materiali non combustibili; aerazione dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 della superficie del locale; l'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra;
  - dd) altezza minima di m 2.

[2] L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli risulta da dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, cui compete l'obbligo dell'osservanza delle norme.

#### Art 137. Serre riscaldate.

[1] Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 35 kW (30.000 Kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui al Dm Int. 9 Feb 1989. In particolare:

- a) i locali esclusivamente destinati al generatore termico sono realizzati con materiali non combustibili e con accesso diretto dall'esterno.
- b) locali o le serre all'interno dei quali è installato il generatore termico sono aerati con superfici minima di m<sup>2</sup> 0,50.

### Capo XVII - PREVENZIONE INFORTUNI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE.

#### Art 138. Richiamo alla normativa statale.

[1] Gli edifici per attività lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad esso equiparati rispettano le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al Dpr 547/1955.

#### Art 139. Pavimenti.

[1] I pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose. Eventuali aperture necessarie al processo lavorativo sono provviste quando sia possibile di solide coperture o di parapetti.

[2] Le aperture in pareti che permettono il passaggio di una persona o presentano pericolo di caduta per dislivello superiori a m 1 sono provviste di barriera o parapetto.

#### Art 140. Posti di lavoro e di passaggio.

[1] I posti di lavoro e di passaggio sono difesi con adeguati provvedimenti contro la caduta o l'investimento da materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

#### Art 141. Porte.

[1] Le porte dei locali sono disposte per numero ed ubicazione in modo da consentire la rapida evacuazione. La larghezza minima è di m 1,10 ed il numero non inferiore ad 1 per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50. Il numero delle porte può essere minore, purché la larghezza complessiva non sia inferiore a quella deducibile dalla norma precedente.

#### Art 142. Scale.

[1] Le scale hanno gradini dimensionati a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze di transito, nonché parapetto o altra difesa equivalente.

[2] Le scale a pioli di altezza superiore a m 5 ed inclinazione superiore a 75 gradi sessagesimali sono provviste a partire da m 2,50 della base di gabbia metallica di protezione.

Art 143. Necessità di parapetti.

[1] Le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio sopraelevato sono provvisti su tutti i lati aperti di parapetto con arresto al piede o di difesa equivalente. La protezione non è necessaria per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 1,50.

Art 144. Illuminazione.

[1] Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale e dotati di mezzi di illuminazione di sicurezza.

## Capo XVIII – IGIENE PER ATTIVITÀ LAVORATIVE.

Art 145. Richiamo della normativa statale.

[1] Gli edifici per attività lavorative alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati rispettano le norme per l'igiene del lavoro di cui al Dpr 303/1956.

Art 146. Altezza e cubatura.

[1] l'altezza e cubatura minime di locali chiusi destinati al lavoro in aziende industriali occupanti più di 5 addetti ed in ogni caso in quelle che espongono all'azione di sostanze nocive sono le seguenti: ,

- a) altezza m 3;
- b) cubatura m<sup>3</sup> 10 per addetto.

Art 147. Illuminazione.

[1] Ove non sia diversamente richiesto dalle necessità della lavorazione e salvo che non si tratti di locali sotterranei i locali di lavoro e di transito sono di norma illuminati con luce naturale diretta.

Art 148. Dotazioni.

- [1] Negli edifici per attività lavorative sono installati servizi igienici, preceduti da disimpegno, dotati di 1 lavello per ogni 5 addetti e di 1 vaso per ogni 30 addetti, con un minimo di 1 apparecchio per tipo.
- [2] Nelle aziende aventi oltre 10 addetti i servizi igienici sono separati per sesso.
- [3] Nelle aziende aventi oltre 20 addetti può essere prescritta l'installazione di docce.
- [4] Le aziende aventi oltre 50 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotate di spogliatoi distinti per sesso, aerati, riscaldati ed arredati.
- [5] Gli edifici in cui permangono per la refezione oltre 30 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotati di refettorio, aeroilluminato, riscaldato e arredato.

Art 149. Deroghe.

[1] Le norme di cui agli Art 146, 147 e 148 possono essere derogate mediante autorizzazione dell'Usl.

## Capo XIX - CAUTELE SPECIALI.

Art 150. Edifici, impianti e depositi insalubri.

- [1] Gli edifici, impianti e depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con Dm San. 2 Mar 1987 in un elenco diviso in due classi.
- [2] L'attivazione di un'industria insalubre di prima classe è segnalata per iscritto 15 d in anticipo al Comune, ai sensi del Rd 1265/1934, Art 216. Ugualmente è segnalata per iscritto 15 d in anticipo l'attivazione di un'industria insalubre di seconda classe.
- [3] le industrie insalubri sono classificate dalla Gm, a richiesta del responsabile di igiene pubblica ed ecologia dell'Usl, in base all'elenco approvato con Dm San., ai sensi del Rd 45/1901, Art 102. La Gm determina se le industrie comprese nella prima classe siano sufficientemente isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni. e se per le altre siano adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocività al vicinato.
- [4] Ove vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica il Comune prescrive misure per prevenire o rimuovere il danno o pericolo. Nel caso di inadempimento il Comune può provvedere d'ufficio secondo i modi e termini di cui al Tulcp.

Art 151. Prevenzione rischio incidenti rilevanti.

[1] Per attività industriali che comportano o possono comportare l'uso di sostanze pericolose e possono presentare rischio di incidenti rilevanti il fabbricante adotta misure atte a prevenirli ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente ai sensi del Dpr 175/1988 e Dm Amb. 20 Mag 1991.

[2] La progettazione, realizzazione e gestione delle attività di cui al Co 1 rispettano le norme di cui al Dpcm 31 Mar 1989.

[3] Sulla agibilità degli impianti per attività di cui al Co 1 è provveduto dopo che siano trascorsi 60 d della presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità della notifica o alla Regione e al Prefetto della dichiarazione di cui al Dpr 175/1988, Art 4 e 6.

[4] In caso di incidente rilevante il fabbricante ne informa immediatamente il Prefetto ed il Comune, comunicandone le circostanze, le sostanze pericolose coinvolte e le misure di emergenza adottate o da adottarsi.

#### Art 152. Limiti di livello sonoro.

[1] Le attività producenti rumore rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno determinati dal Comune per zone ai sensi del Dpcm 1 Mar 1991, Art 2.

[2] In assenza della suddivisione del territorio comunale il livello sonoro equivalente ponderato in curva A ( Leq A) rispetta i seguenti limiti massimi, espressi in decibel (A):

| Zona                            | Limite diurno | Limite notturno |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| A (ex Prg)                      | 65            | 55              |
| B (ex Prg)                      | 60            | 50              |
| Zona esclusivamente industriale | 70            | 70              |
| Resto di territorio comunale    | 70            | 60              |

[3] In zone non esclusivamente industriali non è comunque superabile una differenza tra il livello equivalente ponderato in curva A (Leq A) del rumore ambientale e quello del rumore residuo in ambiente abitativo di 5 decibel (A) in periodo diurno e 3 decibel (A) in periodo notturno. la misurazione è effettuata negli ambienti abitativi nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

[4] Stralciato.

[5] Le attività temporanee comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al Co 1, 2 e 3 dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico. sentita la Usl.

#### Art 153. Valutazione di impatto ambientale.

[1] Per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili determinati con Dpgr le domande di Con o Aut sono corredate da uno studio di impatto ambientale, avente gli elementi e sottoposto alla procedura di cui alla Lr 43/1990.

[2] In particolare lo studio è sottoposto a pronuncia del Pgr, che può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio di opere.

[3] Qualora la pronuncia sull'impatto ambientale sia negativa la domanda di Con o Aut è respinta.

#### Art 154. Verifica dell'unità sanitaria locale.

[1] Ai sensi della Lr 52/1981, Art 7 e 8, i progetti per attività produttive sono soggetti a parere dell'Usl per verifica di compatibilità ambientale e igienico sanitaria.

[2] Alle istanze di Con o Aut di cui al Co 1 è allegata una relazione illustrativa dei tipi e quantità di:

- a) materie trattate;
- b) attività o ciclo produttivo;
- c) energia e acqua necessarie all'attività;
- d) emissioni sonore;
- e) scarichi liquidi e sistema di trattamento e smaltimento;
- f) emissioni nell'atmosfera;
- g) residui solidi e sistema di loro stoccaggio, trattamento e smaltimento;  
ed inoltre, se smaltimento di liquami sul suolo:
- h) elementi di individuazione e caratteristiche dei terreni, compreso il valore del contenuto d'acqua tollerato e compatibilità dello smaltimento;
- i) compatibilità con gli ordinamenti culturali previsti.

#### Art 155. Mantenimento dei boschi.

[1] Gli interventi in parti di territorio soggette al vincolo idrogeologico di cui al Rd 3267/1923 rispettano il regolamento di cui al Dpgr 0174/Pres/1989.

[2] Nei terreni soggetti al vincolo di cui al Co 1 ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia o trasformazione d'uso dei boschi e dei fondi è soggetta ad autorizzazione della Drf per superfici superiori a m<sup>2</sup> 5.000, e dell'Irf per superfici inferiori a m<sup>2</sup> 5.000, ai sensi della Lr 22/1982, Art 7, e Dpgr 0174/Pres/1989, Art 49.

[3] Salvo che per fabbisogno agricolo di azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a m<sup>3</sup> 10 di legname da opera e/o m<sup>3</sup> 15 di legna da ardere, qualsiasi taglio di bosco in terreni soggetti al vincolo di cui al Co 1 è dichiarato all'Irf almeno 45 d prima dell'inizio, ai sensi del Dpgr 0174/Pres/1989, Art 7. Lo sradicamento di piante e l'estrazione di ceppaie sono comunque vietati, eccezione fatta per i pioppeti e colture specializzate, salvo autorizzazione dell'Irf.

[4] Nelle parti di territorio non soggette a vincolo idrogeologico è vietata la riduzione della superficie forestale esistente, salvo autorizzazione della Drf, ai sensi della Lr 22/1982, Art 18. Non è considerata superficie forestale quella relativa a:

- a) colture legnose specializzate, in zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore a 20 anni;
- b) radure all'interno di aree boschive di superfici superiore a m<sup>2</sup> 5.000 scoperte o con copertura arborea e/o arbustiva inferiore complessivamente al 20%; non sono comunque considerate radure le tagliate recenti e le aree boschive denudate da eventi avversi;
- c) filari isolati, affiancati o costeggianti viali o fossi, costituiti da piante arboree e/o arbustive interessanti una superficie pari o inferiore a m<sup>2</sup> 600 con larghezza massima pari o inferiore a m 10 ed avente una copertura data dall'area di proiezione delle chiome inferiore al 20%, prescindendosi da eventuali interruzioni dovute a strade o canali di larghezza inferiore a m 2;
- d) terreni adibiti a coltivazione di alberi di Natale;
- e) parchi urbani di cui alla Lr 39/1986, Art 3, o di pertinenza di edifici residenziali; giardini pubblici o privati e aree verdi attrezzate costituenti opere di urbanizzazione.

[5] In assenza di specifiche indicazioni di PPuu nelle parti di territorio non soggette a vincolo idrogeologico i boschi sono utilizzati e governati secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia. In particolare:

- a) per i boschi cedui semplici e composti sono rispettati turni di taglio minimi secondo le specie;
- b) salvo casi particolari per i boschi trattati a ceduo matricinato sono rilasciate all'atto della ceduzione 80 piante provenienti da seme o, in mancanza, 120 polloni per ogni ettaro di superficie.

#### Art 156. Approvazione per interventi su opere o territori vincolati.

[1] Gli interventi su opere di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate ai sensi della Ln 1089/1939 sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Baaaas.

[2] Gli interventi in località vincolate ai sensi della Ln 1497/1939, aventi ad oggetto nuovi edifici di volumetria superiore a 5.000 m<sup>3</sup> opere infrastrutturali o interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua sono soggetti ad autorizzazione della Regione. Resta salva la norma di cui al Co 5.

[3] L'autorizzazione in località vincolate ai sensi della Ln 1497/1939 e Ln 431/1985 avente ad oggetto interventi diversi da quelli di cui al Co 2 è rilasciata dal Comune, previo parere della Commissione edilizia integrata con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Resta salva la norma di cui al Co 5.

[4] L'efficacia dell'autorizzazione di cui ai Co 2 e 3 è sospesa per 90 d decorrenti dall'invio alle amministrazione cui compete il potere di annullamento, salvo che nel frattempo non pervenga da esse un formale atto di consenso.

[5] Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) gli interventi da attuarsi in zone A e B e in aree destinate dai PPuu a servizi ed attrezzature collettive ad esse contigue;
- b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio culturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico - forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
- c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici, nonché gli interventi da attuarsi sull'esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti.

[6] Fermo restando quanto previsto dal Dpr 616/1977, Art 82, Co 10 con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici restano di competenza regionale.

#### Art 157. Denuncia di rinvenimenti.

[1] Eventuali rinvenimenti di resti od oggetti di pregio, di interesse geologico, storico o artistico in corso d'opera sono immediatamente denunciati dal direttore dei lavori o dal costruttore alla Soprintendenza ai Baaaas ed al Comune.

[2] In conseguenza del rinvenimento di resti od oggetti di cui al Co 1 i lavori sono immediatamente sospesi, e possono riprendere soltanto dopo Aut della Soprintendenza ai Baaaas; l'Aut può contenere determinate prescrizioni.

## Capo XX - SIGNIFICATO DI TERMINI.

### Art 158. Definizione di interventi.

[1] *Nuova costruzione*: Intervento volto alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di area libera con tradizionali metodi costruttivi o mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate.

[2] *Ampliamento*: Intervento volto alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuto con l'aumento delle dimensioni di costruzione esistente, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. E' parimenti intervento di ampliamento quello volto al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

[3] *Restauro*: Insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto. L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

[4] *Risanamento conservativo*: Insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative di esso nel rispetto della distribuzione e funzionalità interna. L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio non rientranti tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

[5] *Conservazione tipologica*: Insieme sistematico di opere riguardanti il tutto o parti significative di un organismo appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata. L'intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino o il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

[6] *Ristrutturazione edilizia*: Intervento volto a trasformare nel rispetto della volumetria preesistente l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in parte diverso del precedente ed in particolare finalizzato:

- a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
- b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

[7] *Ristrutturazione urbanistica*: Intervento volto a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

[8] *Interventi di rilevanza urbanistico – ambientale*: Interventi che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale. Essi sono volti principalmente:

- a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti consistenti del territorio, anche se attuati al fine dell'esercizio dell'attività agricola;
- b) alla realizzazione di serre, intese come impianti realizzanti un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- c) alle operazioni sui corsi d'acqua dirette ed intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo;
- d) al taglio di alberi non soggetti a ceduzione periodica.

### Art 159. Definizioni di elementi fisici.

[1] *Edificio*: Costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondazioni al tetto, dotata di libero accesso ed eventualmente di scale autonome.

[2] *Cortile*: Area libera scoperta destinata all'illuminazione e ventilazione di locali, delimitata lungo il perimetro da costruzioni o da muri di cinta di altezza superiore a m 2,50.

[3] *Alloggio o appartamento*: Insieme di vani connessi, o unico vano utile, destinati ad uso di abitazione.

[4] *Vano o locale*: Spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti; la parete interrotta da notevole apertura definisce due vani, salvo che uno di essi per ridotta dimensione non costituisca parte integrante dell'altro.

[5] *Vano utile o stanza*: Spazio di cui al Co 4 avente i requisiti minimi necessari per la permanenza continuativa di persone.

[6] *Servizio o accessorio*: Spazio di cui al Co 4 avente funzione di servizio o accessorio.

[7] *Superficie utile*: Superficie di pavimento dei vani di un edificio, escluse cantine, soffitte non abitabili, locali per impianti, lavatoi comuni, autorimesse, porticati, logge, balconi e terrazze.

#### Art 160. Definizione di fasi dei lavori.

[1] *Inizio lavori*: Fase in cui operazioni di scavo per nuove costruzioni o di rimozione per interventi sul patrimonio edilizio esistente sono avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto.

[2] *Ultimazione lavori*: Fase in cui le opere sono realizzate al punto che possano essere abitabili o agibili.

### Capo XXI - DISPOSIZIONI FINALI.

#### Art 161. Decadenza della concessione.

[1] L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle Con o Aut con esse contrastanti, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio. La decadenza è dichiarata dal Comune, sentita la Ced.

#### Art 162. Annullamento della concessione.

[1] La Con o Aut può essere annullata dal Comune o dall'autorità cui è rimessa la tutela giurisdizionale ove siano accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari per il rilascio o altri vizi di legittimità, sempreché siano stati determinanti e sussistano specifiche, concrete ed attuali ragioni di pubblico interesse.

[2] Stralciato.

#### Art 163. Deroghe a vincoli spaziali.

[1] I vincoli spaziali imposti in applicazione di norme speciali possono essere derogati mediante autorizzazione dell'ente gestore ove previsto dalla legislazione del settore.

#### Art 164. Divieto di erogazione di servizi pubblici.

[1] E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per l'esecuzione di opere prive di Con.

#### Art 165. Richiamo alle norme in vigore.

[1] Per quanto non previsto dal Red sono applicati i PPuu, le leggi e regolamenti in materia. In particolare gli interventi urbanistici ed edilizi rispettano le destinazioni d'uso, gli indici e le norme morfologiche dei Ppuu.

[2] Stralciato.

[3] In caso di contrasto del Red con leggi speciali hanno prevalenza le leggi speciali.

[4] Gli edifici esistenti possono comunque essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se realizzati al rustico, di completamente con tramezzi interni, impianti e finiture.

#### Art 166. Durata effetti ed osservanza del Red.

[1] Il Red ha vigore a tempo indeterminato.

[2] I contenuti del Red costituiscono prescrizioni vincolanti. L'inosservanza è punita con le sanzioni di cui al Tulcp, Art 106, salve restando le sanzioni di cui alle leggi speciali.

#### Art 167. Deroghe.

[1] Stralciato.

[2] Ugualmente possono eseguirsi in deroga alle procedure autorizzative ordinarie opere urgenti e indifferibili disposte con ordinanza del Comune o dell'autorità giudiziaria.

#### Art 168. Norme transitorie.

[1] I piani di lottizzazione vigenti possono essere revocati d'ufficio nei limiti di quanto stabilito al precedente Art.25 Co. 4 dopo 10 anni dalla data dell'Aut ove siano entrate in vigore nuove previsioni urbanistiche o vi siano specifiche

ragioni di pubblico interesse. I piani di lottizzazione vigenti possono essere revocati nei limiti di quanto stabilito al precedente Art. 25 Co 4, quarto periodo e/o sostituiti con Prpc in ogni tempo a richiesta dei proprietari.

[2] La Ced ultima nominata alla data di entrata in vigore del Red resta in carica fino al termine della legislatura.

Art 169. Entrata in vigore del Red.

[1] Il Red entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.

**AVVERTENZA:**

Il testo del regolamento edilizio redatto dopo modifiche in sede di approvazione ha il solo fine di facilitare la consultazione degli atti originali, di cui restano invariati valore ed efficacia.